

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

290^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 3 OTTOBRE 1989

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente SPADOLINI,
indi del vice presidente LAMA
e del vice presidente TAVIANI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	DISEGNI DI LEGGE	
SUI LAVORI DEL SENATO		Deliberazione sul parere espresso dalla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'ar- ticolo 78, terzo comma, del Regolamento:	
PRESIDENTE	3	«Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, recante norme sulla dirigenza delle sezioni delle indagini prelimi- nari e delle preture circondariali» (1880):	
PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEM- BLEA		* ELIA (DC), relatore	Pag. 23
Integrazioni	4	TOSSI BRUTTI (PCI)	26
CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEM- BLEA	4	MANCINO (DC)	28
ESPOSIZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEI MINISTRI DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA		ONORATO (Sin. Ind.)	30
CARLI, ministro del tesoro	7	GUIZZI (PSI)	33
* CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione economica	14	* BOATO (Fed. Eur. Ecol.)	35
		VASSALLI, ministro di grazia e giustizia	37
		Votazione nominale con scrutinio simultaneo	40
		ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 1989	43

ALLEGATO**DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione	Pag. 44
Assegnazione	44
Presentazione di relazioni	44

GOVERNO

Trasmissione di documenti	45
---------------------------------	----

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme ad interpellanze	Pag. 45
Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni	45
Annunzio	45, 49
Interrogazioni da svolgere in Commissione ..	69

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 18).
Si dia lettura del processo verbale.

ULIANICH, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 27 settembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Acquarone, Berlanda, Boggio, Bozzello Verole, Butini, Carta, Condorelli, De Rosa, Evangelisti, Forte, Genovese, Ianni, Kessler, Leonardi, Marinucci Mariani, Mora, Muratore, Orlando, Rosati, Rumor, Visca, Vitalone, Zaccagnini.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, devo fare alcune comunicazioni su quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi che si è testè conclusa, con la partecipazione dei Vice presidenti del Senato.

La Conferenza ha convenuto all'unanimità nell'invitare le Commissioni giustizia e sanità riunite a concludere l'esame dei provvedimenti sulle tossicodipendenze possibilmente entro questa settimana. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, la Conferenza ha fin d'ora stabilito come termine ultimo ed improrogabile per la conclusione dell'esame la giornata di giovedì 12 ottobre, deliberando a tal fine la concessione della deroga di cui all'articolo 126, comma 12, del Regolamento.

L'esame in Assemblea di tale disegno di legge - come deciso all'unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo - avrà luogo come primo punto del calendario dei lavori, subito dopo la conclusione dell'esame dei documenti di bilancio.

Come, infatti, avrò modo di annunciare in seguito, la sessione di bilancio avrà inizio lunedì 9 ottobre. Pertanto le Commissioni giustizia e sanità riunite dedicheranno ai provvedimenti sulle tossicodipendenze le sedute pomeridiane da lunedì 9 a giovedì 12 (cioè quattro sedute). Ciascuna di dette Commissioni per suo conto destinerà le sedute.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari riunitasi nel pomeriggio con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo ha adottato all'unanimità - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato per il periodo dal 20 settembre al 31 dicembre 1989.

- Disegno di legge n. 799 e connessi. - Nuove norme sul diritto di edificazione e sull'indennità di espropriazione.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha adottato all'unanimità - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 4 ottobre al 17 novembre 1989.

<p>Mercoledì 4 ottobre (pomeridiana) (h. 16,30)</p> <p>(la mattinata è riservata alle sedute delle Commissioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Disegno di legge n. 1766 - Delega dogane (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale ex articolo 120 del Regolamento) - Disegno di legge n. 1519 - Delega societaria (Votazione finale ex articolo 120 del Regolamento)
<p>Giovedì 5 » (pomeridiana) (h. 16,30)</p> <p>(la mattinata è riservata alle sedute delle Commissioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Disegno di legge n. 1889 - Conversione in legge del decreto-legge sulla fiscalizzazione degli oneri sociali (Approvato dalla Camera dei deputati - scade il 6 ottobre 1989) (Votazione finale ex articolo 120 del Regolamento)
<p>Venerdì 6 » (antimeridiana) (h. 9,30)</p> <p>(se necessaria)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Autorizzazioni a procedere in giudizio (elenco allegato) (Votazioni a scrutinio segreto ex articolo 113 del Regolamento) - Disegno di legge n. 868 - Procedura liquidazione pensioni - Ratifiche di accordi internazionali (elenco allegato)

Per la settimana in corso decade pertanto l'ipotesi delle sedute notturne, che erano collegate alla previsione, dimostratasi non realistica, dell'avvio della discussione generale sul provvedimento sulle tossicodipendenze, previa la fine dell'esame in Commissione.

Sul disegno di legge delega in tema di dogane c'è stata richiesta esplicita dei senatori comunisti, ma anche un passo identico del Governo che aveva interesse ad affrontare subito questa materia.

Le votazioni finali del disegno di legge sulla delega societaria, di quello sulla delega doganale e del decreto-legge sulla fiscalizzazione avranno luogo, in successione, nel corso di una stessa seduta, al termine del separato esame degli articoli e degli emendamenti di ciascuno dei provvedimenti suddetti.

La 5ª Commissione permanente riferirà al Presidente del Senato sul contenuto della legge finanziaria entro la giornata di giovedì 5 ottobre. Le comunicazioni del Presidente all'Assemblea su tale argomento, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, saranno date entro la giornata di venerdì 6 ottobre.

La sessione di bilancio avrà inizio a partire da lunedì 9 ottobre.

Le Commissioni consultive daranno il proprio parere alla Commissione bilancio entro mercoledì 18 ottobre (10 giorni dal 9 ottobre, inizio della sessione di bilancio).

La Commissione bilancio terminerà i propri lavori entro giovedì 2 novembre (25 giorni dal 9 ottobre, inizio della sessione di bilancio).

Mercoledì	18	ottobre	(pomeridiana) (h. 16,30)	} - Disegno di legge n. 1873 - Conversione in legge del decreto-legge sulla carcerazione preventiva (<i>Presentato al Senato - voto finale entro il 19 ottobre 1989</i>)
Giovedì	19	»	(antimeridiana) (h. 9,30)	
»	»	»	(pomeridiana) (h. 16,30)	
Martedì	24	ottobre	(pomeridiana) (h. 17)	} - Interpellanze ed interrogazioni sui trasporti su strada - Istituzione di una Commissione monocamerale di inchiesta sulle vicende BNL (<i>Doc. XXII, n. 16</i>) - Disegno di legge n. 1893 - Conversione in legge del decreto-legge in materia fiscale (<i>Presentato al Senato - voto finale entro il 1º novembre 1989</i>) - Mozioni sulla sicurezza del lavoro nelle aziende
Mercoledì	25	»	(antimeridiana) (h. 9,30)	
»	»	»	(pomeridiana) (h. 16,30)	
Giovedì	26	»	(antimeridiana) (h. 9,30)	
»	»	»	(pomeridiana) (h. 16,30)	

Nel corso delle sedute del 24, 25 e 26 ottobre potranno essere iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea disegni di legge di conversione di decreti-legge in scadenza e quei provvedimenti collegati alla manovra finanziaria (non decreti-legge) il cui esame fosse eventualmente concluso in Commissione. In tale caso sarà convocata la Conferenza dei Capigruppo per procedere all'organizzazione della discussione, ai sensi dell'articolo 126-*bis* del Regolamento.

Nel corso delle giornate di venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 novembre si procederà alla stampa e alla distribuzione dei documenti di bilancio deliberati dalla 5ª Commissione permanente.

Lunedì	6	novembre	(<i>pomeridiana</i>) (h. 17)
Martedì	7	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30)
»	»	»	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30)
Mercoledì	8	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30)
»	»	»	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30)
Giovedì	9	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30)
»	»	»	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30)
Venerdì	10	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30)
»	»	»	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30)
Martedì	14	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 10,30)
»	»	»	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30)
Mercoledì	15	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30)
»	»	»	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30)
Giovedì	16	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30)
»	»	»	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30)
Venerdì	17	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30)
»	»	»	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30)

- Legge finanziaria e bilancio dello Stato

(se necessaria)
(15° giorno dal 2 novembre, conclusione dei lavori della Commissione bilancio)

Gli emendamenti alla legge finanziaria ed al bilancio dello Stato dovranno essere presentati all'Assemblea entro le ore 13 di martedì 7 novembre.

La Conferenza dei Capigruppo - l'ho detto all'inizio e lo confermo - ha unanimemente stabilito che il disegno di legge sulla tossicodipendenza sarà iscritto al primo punto del calendario dei lavori dell'Assemblea successivo alla conclusione della sessione di bilancio.

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario sarà distribuito.

Autorizzazioni a procedere in giudizio

- Doc. IV, n. 64 - contro il senatore Di Stefano
- Doc. IV, n. 66 - contro il signor Aldo Cervoni
- Doc. IV, n. 67 - contro il senatore Salerno
- Doc. IV, n. 68 - contro il senatore Pisanò

Ratifiche di accordi internazionali

- Disegno di legge n. 1469 - CEE applicazione del principio *ne bis ne idem*
- Disegno di legge n. 1499 - Accordo CECA e Turchia
- Disegno di legge n. 1500 - Accordo CEE e Turchia
- Disegno di legge n. 1501 - Accordo CECA e Giordania
- Disegno di legge n. 1558 - Ecuador: doppie imposizioni fiscali
- Disegno di legge n. 1559 - Cina: doppie imposizioni fiscali
- Disegno di legge n. 1562 - Austria: doppie imposizioni fiscali

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Esposizione economico-finanziaria dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esposizione economico-finanziaria dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

Ha facoltà di parlare il ministro del tesoro, senatore Guido Carli, per la parte di propria competenza.

CARLI, *ministro del tesoro*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il sentimento emerso nei recenti incontri internazionali di Washington è che la sostenuta espansione dell'economia mondiale negli anni '80 è stata accompagnata da un miglior coordinamento delle politiche economiche tra i paesi industrializzati e da un impulso verso la globalizzazione dei mercati finanziari. L'interazione di questi fattori sta ancora alimentando una soddisfacente crescita della produzione nelle maggiori economie industrializzate, sebbene una qualche decelerazione si sia manifestata nell'anno in corso; l'espansione economica si prevede che sarà ancor meno vigorosa nel prossimo anno, il che allenterà nel breve termine le pressioni sulla capacità produttiva. In quello più lungo, il forte sviluppo degli investimenti che ha caratterizzato la presente fase ciclica aumenterà a tempo debito la potenzialità degli impianti.

Nonostante i rischi connessi con la possibile stabilizzazione dell'inflazione su livelli alti e con la persistenza di ampi squilibri esterni, è opinione comune che l'intero quadro macroeconomico resti fondamentalmente positivo, soprattutto perchè la gestione dell'economia internazionale è stata abbastanza ferma da salvaguardare l'impegno basilare a continuare gli sforzi

per aprire e mantenere aperti i mercati. Si è consapevoli, d'altronde, delle difficoltà causate dal processo di globalizzazione, ma si è fiduciosi che la liberalizzazione e l'interdipendenza dei mercati finanziari stimoleranno i maggiori paesi a coordinare le loro politiche economiche e a mantenere le loro economie agganciate ai principi del libero mercato, quegli stessi principi che stanno affermandosi oggi in alcuni paesi dell'Europa dell'Est.

Nel periodo di validità dei fondamentali documenti finanziari che vengono oggi sottoposti all'attenzione del Parlamento, si avranno una serie di eventi che dovranno confermare con l'azione il nostro intendimento di marciare verso l'unificazione europea e al tempo stesso costituiranno tappe fondamentali nel cammino comune verso l'unione economica e monetaria.

Il primo di questi appuntamenti cade il 1° luglio del 1990 allorchè, secondo la direttiva approvata nel 1988, ogni residua limitazione al movimento dei capitali e delle valute, anche nelle operazioni a breve, dovrà cadere. Questo impegno di liberalizzazione risale al Trattato di Roma, ebbe applicazione agli inizi degli anni '60, soffrì eccezioni profonde e durature negli anni '70 e per gran parte di quelli '80. Con l'abolizione completa del deposito infruttifero sugli investimenti di portafoglio nel 1987 e con le altre misure di liberalizzazione l'Italia ha recuperato quegli spazi di libertà che aveva in precedenza abbandonati al controllo e alla discrezionalità amministrativa. Nel corso dei mesi che ci separano dal 1° luglio 1990, si provvederà a rimuovere tempestivamente i residui vincoli; in tal senso la Banca d'Italia ha già fatto proposte ai competenti Ministeri ed è stata incoraggiata a proseguire nell'opera.

È mio convincimento che se la politica economica e in particolare quella di bilancio sarà conforme a ciò che il Governo propone, non sono da temere contraccolpi indesiderati sul cambio da questa residua azione liberalizzatrice. Bisogna tenere presente, però, che dopo il 1° luglio prossimo venturo, e forse anche prima di quella data, tutti i residenti italiani, operatori o imprenditori, massaie o impiegati, potranno assumere una posizione in cambi e ciò facendo manifesteranno un voto di fiducia o di sfiducia verso la moneta del proprio paese, verso la politica dei propri governanti. La banca centrale vedrà il suo compito accresciuto nella difesa del cambio all'interno dei limiti concordati, ma ridotti gli strumenti d'intervento per l'impraticabilità dei controlli diretti cui spesso nel passato, anche recente, si è fatto ricorso.

Un secondo impegno riguarda la riduzione dei margini di oscillazione della lira dal 6 al 2,25 per cento. Questo regime speciale, che si deve alla lungimiranza di chi negoziò a livello tecnico l'accordo di cambio dello SME, ci fu concesso in via temporanea. Esso dura da oltre 10 anni. Di recente, dopo l'ingresso della peseta con lo stesso margine ampio è stato assunto collettivamente l'impegno di riesaminare questi regimi speciali al fine di ridurli non appena le condizioni economiche lo permettano. La posizione italiana è stata sempre a favore della riduzione dei margini successivamente alla completa liberalizzazione dei capitali, al fine di assicurare al cambio la necessaria capacità di ammortizzazione. D'altra parte, la presidenza italiana che si avrà nel secondo semestre del 1990 agirà da potente catalizzatore nello spingerci verso un'uguaglianza di condizioni giuridiche con gli altri paesi membri.

Infine, sempre col 1° luglio prossimo venturo scatterà la «fase 1» dell'unione economica e monetaria, sulla quale tutti i Governi della CEE

sono d'accordo, secondo il deliberato del Vertice di Madrid. Tra l'altro, la «fase 1» auspica non solo una generalizzazione della banda stretta a tutte le monete della CEE, ma anche prevede un processo di sorveglianza multilaterale più stringente e un coordinamento maggiore delle politiche. Ad esempio, viene proposta una maggiore sorveglianza delle politiche di bilancio, anche se questa non assumerà, sempre nella «fase 1», un carattere vincolante; tale sorveglianza si esplicherà soprattutto sulla dimensione dei disavanzi, sul finanziamento dei medesimi che non potrà essere di tipo monetario, sul ricorso all'indebitamento in monete extra-comunitarie. La legge finanziaria per il 1990 deve essere, perciò, l'occasione per ripensare i nostri squilibri, per rinsaldare la nostra determinazione nel ridurli e, in qualche caso, eliminarli, per evitare che l'obiettivo dell'unione economica e monetaria sfumi dietro la montagna del nostro disavanzo pubblico o che si traduca in una condizione di inaccettabile dipendenza dall'altrui volere. Ovviamente, spetta a noi decidere e con tale decisione trarci a salvamento.

La manovra che oggi viene proposta all'attenzione del Parlamento si presenta vincolata nei suoi obiettivi dal Documento di programmazione economico-finanziaria del 31 maggio ultimo scorso e dalla Nota di aggiornamento del 28 luglio ultimo scorso, documenti approvati dal Parlamento in agosto con specifiche risoluzioni. Richiamo alla memoria che, in termini di cassa, il fabbisogno del settore statale veniva fissato a un livello non superiore a 133.100 miliardi, 20.000 miliardi in meno rispetto alla previsione tendenziale; dal punto di vista della competenza, gli obiettivi erano ancora più ambiziosi: aumento della pressione tributaria statale, in misura non inferiore al mezzo punto percentuale in ciascuno dei tre anni considerati; contenimento della crescita della spesa corrente, al netto degli interessi, a un tasso non superiore all'1 per cento rispetto all'evoluzione programmata dei prezzi; evoluzione della spesa in conto capitale in linea col PIL nominale. Nella dimensione pluriennale, è previsto il passaggio da una situazione di disavanzo a una di avanzo nel saldo primario entro il termine di avvio del mercato unico europeo.

Sul fronte delle entrate, è prevista l'acquisizione, attraverso un'azione discrezionale, di entrate tributarie per 8.500 miliardi di lire, cui vanno aggiunte quelle dovute alla crescita tendenziale per 5.200 miliardi; la restituzione del drenaggio fiscale per circa 3.700 miliardi a regime lascia una previsione netta di maggiori entrate per 10.000 miliardi, che ovviamente resta basata sulla elasticità di gettito rispetto al reddito che è stata ritenuta probabile.

La manovra ha raggiunto dimensioni mai prima sperimentate nel nostro paese con riferimento alla spesa di competenza del bilancio statale. È stata operata, invero, una riduzione dell'ordine di 45.000 miliardi, cui hanno concorso tutte le amministrazioni interessate, in particolare attraverso la rimodulazione delle leggi di spesa a carattere pluriennale e un contenimento selettivo delle nuove iniziative. La drastica riduzione degli stanziamenti di competenza ha avuto ed ha lo scopo di restituire credibilità ai dati del bilancio annuale, contenendo la formazione di ulteriori residui passivi e l'incremento delle giacenze nei conti di tesoreria; l'alto livello di queste ultime (oltre 220.000 miliardi al 31 agosto 1989) è una continua minaccia per la gestione di cassa della finanza statale.

La voce che ha subito la maggiore falce è quella dei trasferimenti, soprattutto quelli a favore delle regioni e degli enti locali, ai quali saranno

restituiti più ampi poteri di imposizione in particolare dal 1991. Un'azione di freno è stata esercitata anche sull'attività delle Aziende autonome, compreso l'Ente Ferrovie dello Stato. Istruzioni a contenere i mutui sono state impartite alla Cassa depositi e prestiti.

Le proposte del Governo hanno avuto cura di incorporare significativi stanziamenti in campo sociale, tra cui vanno ricordati quelli per la lotta alla droga e quelli per l'ulteriore avanzamento della graduale perequazione delle pensioni del settore pubblico e di quello privato; purtroppo, anche negli anni futuri si dovrà continuare in quest'opera di livellamento, dovuta all'esplosione della spesa sociale negli anni '70, all'emergere delle disuguaglianze nel decennio successivo, alla correzione giudiziaria di alcune di queste che hanno reso il sistema ancora meno governabile sotto il profilo sociale. Come di consueto, è stata rispettata la priorità accordata al Mezzogiorno.

In termini di cassa, la manovra comporta un miglioramento del settore statale dell'ordine di 20.000 miliardi cui concorrono in misura pressochè uguale le riduzioni di spesa e gli aumenti di entrata. In termini di PIL, il fabbisogno si attesterà al 10,4 per cento, il saldo primario scenderà a 1,1; quest'ultimo diventerà positivo nel 1992. Le Camere vorranno dare atto che il Governo ha rispettato gli impegni presi, in conformità alle indicazioni contenute nelle «Risoluzioni» parlamentari.

Un *caveat* s'impone: mentre le riduzioni di spesa sul fronte della competenza sono pressochè certe, attenendo al momento iniziale del processo della spesa pubblica, quelle che si riferiscono alla cassa sono delle stime, poichè riguardano l'ultimo stadio, quello del pagamento. L'esistenza di forti residui di stanziamento e di ampie disponibilità nei conti di tesoreria, come si è già detto, rende l'esercizio previsivo particolarmente aleatorio. Sotto questo profilo, la tesoreria unica, mentre nel momento della costituzione ha portato sollievo sostituendo all'indebitamento dello Stato verso il mercato quello verso gli enti pubblici, nel medio periodo rende i flussi di cassa maggiormente variabili, anche se sinora non si è notato alcun peggioramento nella prevedibilità di brevissimo periodo, che resta però non del tutto soddisfacente.

Contrariamente a ciò che accade nella finanza aziendale, dove il conto del reddito e quello patrimoniale ricevono un'uguale attenzione, non essendo spesso possibile comprendere ciò che è accaduto nell'uno senza guardare nell'altro, per i conti dello Stato tutti i riflettori sono sul bilancio corrente, sicchè il conto patrimoniale non viene quasi menzionato. Soltanto di recente, con l'approssimarsi del debito pubblico ai valori del PIL, preoccupazioni sono state manifestate almeno con riferimento al lato delle passività e v'è stato chi ha ritenuto che un'azione di riduzione del debito debba passare per una fase di alienazione dei beni che si sono andati accumulando nelle mani dello Stato e degli enti pubblici.

La Commissione nominata dalla Presidenza del Consiglio ha rassegnato il proprio rapporto nell'ottobre del 1987, rilevando che il patrimonio pubblico è molto vasto, superiore alle esigenze sia della pubblica amministrazione sia della collettività, in molti casi improduttivo, perchè ceduto in uso a canoni inadeguati o non destinato a servizi pubblici. Il patrimonio immobiliare di proprietà delle amministrazioni centrali dello Stato è stato valutato in 176.000 miliardi circa.

A questo demanio, bisogna aggiungere gli enti delle partecipazioni statali per la parte dei loro bilanci consolidati che non è finanziata con mezzi attinti

al mercato; gli istituti di credito e assicurativi pubblici che talvolta hanno l'assetto giuridico di una fondazione o di un ente ad essa assimilabile, talaltra quello partecipativo; gli enti nazionalizzati come le Ferrovie dello Stato o l'Enel. È mio convincimento che la privatizzazione si impone da noi come si è affermata in paesi quali la Germania, la Francia, il Regno Unito, il Giappone per motivi che attengono alla necessità di rendere il sistema economico più flessibile, più esposto al vento della concorrenza, più adatto a resistere alla competizione che si svilupperà con la piena attuazione del mercato unico il 1° gennaio 1993.

Tuttavia, una finalità non secondaria è certamente quella di ridurre la velocità di accrescimento del debito pubblico. Spesso si dimentica che il nostro debito complessivo aumenterà di 130.000 miliardi nel 1989 (semprechè i condoni diano il gettito ipotizzato) e di 133.000 nel 1990 secondo le previsioni che ho l'onore di proporvi e che il nostro obiettivo è quello della stabilizzazione del rapporto tra debito e PIL nel 1992. Perciò, ritengo che sia complicato mettere su casse di ammortamento del debito col compito di acquistare sul mercato ciò che spesso con fatica il Tesoro colloca su di esso. Sarebbe sufficiente che il ricavato delle vendite del patrimonio improduttivo o che comunque s'intende mobilitare andassero a ridurre l'onere per interessi che sino ad oggi è stato coperto emettendo debiti che a loro volta hanno prodotto interessi che hanno aumentato il debito e così via. Questo circolo vizioso e infernale dovrà continuare ancora per qualche tempo, poichè l'avanzo di parte corrente dopo il 1992 potrà solo in parte, anche se in misura crescente, coprire la spesa per interessi. L'azione di risanamento della pubblica finanza ne guadagnerebbe in termini di speditezza e, soprattutto, di credibilità.

Considerata la modestia del patrimonio immobiliare di pertinenza pubblica che sembra essere prontamente alienabile rispetto alle dimensioni del debito che è necessario contrarre per soddisfare il fabbisogno, è mio convincimento che è altamente opportuno procedere alla trasformazione di enti pubblici in società per azioni, una parte delle quali almeno potrebbe lo Stato alienare. Anche le banche pubbliche dovrebbero assumere la veste di società per azioni, lungo le linee proposte dal mio predecessore, onorevole Amato, stabilendo regole precise per le fondazioni che finirebbero col detenerne il capitale. Mentre le alienazioni immobiliari per l'eterogeneità dei beni, delle localizzazioni, dei vincoli reali mal si prestano a procedure standardizzate e, come la moda vuole, trasparenti, le vendite di un bene omogeneo come un titolo azionario possono essere garantite da procedure di valutazione e di cessione ampiamente collaudate sul mercato internazionale.

La via che ho in precedenza indicato per moderare la velocità di accrescimento del debito è l'unica su cui si può avanzare; le altre o sono già faticosamente percorse o non sono agibili. Infatti, l'azzeramento del disavanzo primario e l'emergere di un saldo attivo dal 1992 sono obiettivi che si stanno coerentemente perseguendo e che si ha la fiducia di raggiungere nei tempi indicati, anche se la credibilità italiana nell'ambito europeo e internazionale sarebbe fortemente accresciuta da un'azione più rapida.

La strada non agibile è quella della riduzione del tasso d'interesse che anche uomini di indubbie convinzioni liberistiche talvolta sembrano inseguire attraverso meccanismi di controllo diretto non più attuali. L'Italia ha fatto una scelta europea, ha fatto una scelta di libertà, ha fatto una scelta a pro' del mercato; ogni allontanamento da queste posizioni farebbe cadere la

nostra credibilità politica, renderebbe l'obiettivo dell'unione economica e monetaria una mera espressione verbale. Quand'anche le ragioni politiche non fossero ritenute sufficienti, s'incaricherebbero quelle economiche di dimostrare che la globalizzazione dei mercati rende sterile ogni tentativo di segmentazione artificiosa.

Il tasso d'interesse, perciò, è determinato internazionalmente nella sua dimensione reale, a livello nazionale nella sua espressione nominale ove esistano specifiche attese d'inflazione o problemi di credibilità dell'azione di politica economica; presto o tardi esse finirebbero col ripercuotersi sul cambio. Perciò, la riduzione dell'interesse nominale è possibile, ma dipende integralmente dalla coerenza nel tempo delle nostre politiche e da una migliore combinazione di politica economica che veda la leva monetaria dedicata principalmente a perseguire l'obiettivo della stabilità dei prezzi e quella fiscale intenta a rimediare agli squilibri interni ed esterni che ci affliggono. Ogni scorciatoia, per attraente che possa apparire, sarà inutile, controproducente, dannosa.

Nella gestione corrente del debito, l'amministrazione del Tesoro porrà ogni cura, ma i vantaggi che se ne potranno trarre saranno senz'altro inferiori a quelli conseguibili con il miglioramento delle politiche. L'obiettivo di gestione resta fondamentalmente quello dell'allungamento delle scadenze che negli ultimi anni si è interrotto col venir meno del processo di disinflazione e con il riaccendersi dell'instabilità governativa. Ambedue questi fattori, invertendosi, sembrano oggi militare in favore di una ripresa dell'allungamento, tanto più necessaria in quanto il volume di scadenze nell'arco di un mese ha raggiunto livelli che possono rendere gli equilibri finanziari particolarmente fragili in presenza di un qualsiasi tipo di *shock*. Come per il passato, l'allungamento, soprattutto nel segmento del tasso fisso, non verrà perseguito a prescindere dal costo per l'erario.

Un altro obiettivo, da sempre presente ma perseguibile solo nei limiti in cui il mercato lo permette, è quello della diversificazione dei titoli. La buona ripresa dei CCT, l'aggiunta alla lista di CTO sono di buon auspicio per un lancio di CTR che le norme oggi rendono ancorabile a un indice dei prezzi al consumo. Non ci si attende da questo titolo un contributo particolarmente elevato al finanziamento del fabbisogno, ma certamente avrà una parte importante nel processo di diversificazione dei portafogli di operatori particolarmente avversi al rischio d'inflazione.

Infine, traendo dalle proposte più prontamente attuabili contenute nel Rapporto del Comitato scientifico consultivo per il debito pubblico, è intenzione dell'amministrazione proporre meccanismi di emissione per *tranche* anche nel caso di collocamento mediante asta; sono allo studio modalità tecniche che saranno introdotte solo dopo aver consultato gli operatori. Una prima applicazione si è avuta con la riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di CCT 1° settembre ultimo scorso; in questo caso si è trattato di collocamento a prezzo fisso. Questa innovazione, ampliando la dimensione della serie, ne assicura una maggiore liquidità sul mercato, evitando un'eccessiva segmentazione e la formazione di margini di contrattazione troppo ampi.

Dal mercato primario dei titoli del debito pubblico occorre allargare lo sguardo a quello secondario dove la riforma del mio predecessore ha introdotto una figura tipica delle borse anglosassoni, il *market maker* disposto ad assumere la veste di controparte sia in vendita sia in acquisto; la

piena informatizzazione del mercato dovrebbe ulteriormente contribuire all'efficienza del medesimo.

Sino a non molto tempo fa la via italiana alla difesa dell'interesse pubblico passava per l'intervento di enti pubblici talvolta in posizione di monopolio, spesso in veste di concorrenti soggetti alle stesse regole degli operatori privati, intese più nel senso formale che in quello sostanziale. Ad esempio, un rendimento accettabile sul capitale fornito dallo Stato è stato più il risultato di una conduzione accorta o soltanto fortunata, non l'obiettivo cui il dirigente aziendale pubblico ha volto la propria azione, come accade nell'impresa privata. Questo modello, che si mescola con quello della programmazione prebellica, è destinato ad essere abbandonato; sarà sostituito da regole dirette, appunto, a salvaguardare l'interesse pubblico, quello dei consumatori, dei lavoratori, eccetera.

Perciò, riaffermo il mio convincimento che il modello della banca pubblica va abbandonato, che ad essa deve sostituirsi una società per azioni, che in quest'ultima deve entrare il capitale privato in modo da rivitalizzare l'azienda, migliorare la direzione, iniettare spirito imprenditoriale in modelli operativi troppo ispirati da prassi burocratiche. Parimenti, vedo con favore l'ammodernamento degli operatori di borsa attraverso le società di intermediazione mobiliare, anche se non è il loro monopolio in borsa la migliore garanzia dell'interesse pubblico; pure le offerte pubbliche di acquisto o di vendita andranno regolamentate, tenendo nel dovuto equilibrio le ragioni dell'«aggressore» e quelle dell'«aggredito». Non bisogna dimenticare che l'eccessiva insistenza del modello anglo-americano sui guadagni di breve periodo realizzabili in borsa non favorisce gli investimenti di lunghissimo termine. È forse una coincidenza, ma non è privo di significato il fatto che paesi come la Germania e il Giappone siano quelli che segnano i maggiori incrementi di produttività in settori strategici e sono anche quelli in cui prevale la banca mista o vi sono particolari relazioni tra banca e industria che rendono il ruolo della borsa nel determinare il controllo delle imprese del tutto marginale.

Infine, come ho già avuto occasione di affermare, è necessario procedere speditamente per evitare che attraverso la globalizzazione dei mercati transazioni illecite finiscano col domiciliarsi in luoghi compiacenti. Una sfida particolare pongono le transazioni dei detentori di informazioni privilegiate; il comportamento di costoro, se non vietato dalla legge, rischia di minare con il principio di equità anche la credibilità dei mercati come luoghi in cui le informazioni sono disponibili spesso ad un costo elevato. Coloro che si avvalgono di informazioni ottenute in ragione del proprio ufficio o della propria professione, le hanno avute gratis e le utilizzano prima che siano disponibili per il pubblico in generale. Anche qui sono necessarie regole capaci di essere applicate: l'affermazione di rigidi principi cui non possono seguire, di regola, la prova e la sanzione sono fonte di discredito per la legislazione, di arbitrio per chi è chiamato ad applicarla. La stessa cautela s'impone in un altro settore delicato che ha attirato l'attenzione della pubblica opinione, quello del riciclaggio del denaro sporco, principalmente quello derivante dal traffico di droga.

Confido che il Parlamento vorrà affrontare con la necessaria speditezza i vari tronconi della legislazione finanziaria che ho menzionati e altri che sono già alla sua attenzione. Dal suo canto, il Governo si accingerà a un esame delle disposizioni che oggi vanno sotto il nome di «legge bancaria» al fine di

rivederle, sistemarle e renderle coerenti con i nuovi indirizzi legislativi e con le mutate situazioni di fatto, alla luce della grande esperienza maturata negli oltre 50 anni di vita di quella legge.

In conclusione, con questa relazione ho inteso indicare al Parlamento un ampio spettro di azioni che il Governo ritiene indispensabili per la condotta economica. Nel presentare la legge finanziaria i Ministri concertanti ed io non crediamo di aver acquisito titolo per passare alla storia. Abbiamo la consapevolezza di aver fatto, tra le cose possibili, quelle utili al bene comune. *(Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra).*

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro del tesoro per la sua esposizione.

Ha facoltà di parlare ora il ministro del bilancio e della programmazione economica, onorevole Cirino Pomicino, per la parte di sua competenza.

* CIRINO POMICINO, *ministro del bilancio e della programmazione economica*. Signor Presidente, onorevoli senatori, l'evoluzione dell'economia internazionale si presenta positiva ancora per il 1990, come già accennato dal collega Carli. Gli aspetti più positivi del quadro internazionale riguardano soprattutto l'attenuarsi delle spinte inflazionistiche interne dei paesi industriali, frutto della migliore capacità di tali paesi di governare la domanda interna senza dover ricorrere a politiche deflazionistiche. Gli aspetti più negativi, di converso, riguardano la situazione dei paesi in via di sviluppo che, oppressi da un debito difficilmente governabile, hanno visto crescere i disequilibri inflattivi e ridursi il loro sviluppo reale.

Nel complesso, però, si è affermato un quadro d'insieme caratterizzato da un maggiore equilibrio, con tassi di sviluppo del prodotto interno lordo di quasi un punto più bassi rispetto al 1988 e con tassi di crescita del commercio mondiale ancora sostenuti, anche se lentamente decrescenti. Paiono delinearci, inoltre, minori differenze strutturali tra gli squilibri commerciali nei paesi industriali.

Nel corso del 1990, continuando il *trend* già iniziato, dovrebbero attenuarsi le spinte inflattive di natura esogena, quali quelle appunto sui prezzi delle materie prime. Le politiche di controllo della domanda perseguite nel corso del 1989 dovrebbero dare più pienamente i propri frutti, consentendo un tasso di inflazione mondiale non superiore al 4 per cento. All'interno dei paesi industriali gli sforzi di coordinamento delle politiche monetarie e fiscali hanno sortito maggiori successi rispetto al passato, determinando maggiore stabilità dei tassi dei cambi ed una più equilibrata distribuzione della crescita e dei flussi di esportazione e di importazione. Anche per ciò paesi tradizionalmente restii a consentire l'alimentazione della domanda interna, quali il Giappone e la stessa Germania federale, hanno seguito politiche moderatamente espansive.

Allo stesso tempo, il *deficit* commerciale degli Stati Uniti ha mostrato segni di un qualche riassorbimento a causa di miglioramenti della struttura produttiva del paese. Nonostante la tendenza al riaggiustamento permangono, tuttavia, forti squilibri nelle bilance commerciali, che ancora destano preoccupazione circa la possibilità di mantenere ritmi di crescita reali e soddisfacenti.

Per il 1990, all'interno della Comunità si prevede per gli stessi paesi un tasso di crescita del reddito reale di circa il 3 per cento, con una inflazione in termini di prezzi al consumo intorno al 4 per cento.

Per quanto riguarda l'Italia, i risultati economici che alla fine del 1989 andremo a registrare sono da considerarsi positivi: il tasso di crescita del prodotto interno lordo si attesterà intorno al 3,4 per cento annuo, superando le previsioni iniziali dei più importanti centri di elaborazione economica. L'andamento soddisfacente del prodotto interno lordo tuttavia non è avvenuto senza costi. L'incremento dei prezzi del petrolio e delle materie prime, che peraltro ha caratterizzato solo i primi mesi dell'anno in corso, ha contribuito all'impennata dell'indice dei prezzi al consumo, il cui incremento a metà anno ha raggiunto il 7 per cento.

La successiva attenuazione - che è in corso, come abbiamo visto anche dall'ultima rilevazione - consentirà di attestare alla fine del 1989 un tasso di inflazione tendenziale intorno al 6-6,2 per cento, non lontano quindi dal tasso di inflazione programmato previsto nel documento programmatico finanziario al 5,8 per cento.

La crescita della domanda interna ha anch'essa mostrato una combinazione di elementi positivi e negativi. Positiva è stata la crescita degli investimenti fissi lordi, collocatisi intorno al 7 per cento per le attrezzature e ad un buon 3,5 per cento per le costruzioni. Meno favorevole ovviamente l'andamento delle importazioni. Il tasso di crescita di queste ultime si è attestato all'8,1 per cento e ha ecceduto di ben 2 punti percentuali quello delle esportazioni, con un conseguente sensibile deterioramento della bilancia commerciale.

Il movimento verso il mercato unico europeo, ricordato con grande puntualità dal collega Carli, e la risultante perdita di autonomia a livello nazionale della politica monetaria contrastano drammaticamente con la quasi assoluta dominanza che quest'ultima ha assunto come strumento di intervento congiunturale nel nostro paese. Questa dominanza è stata in gran parte il risultato della progressiva decadenza del bilancio come strumento di politica economica.

Gli elementi che hanno determinato la scomparsa della politica di bilancio dall'azione di governo dell'economia sono molteplici. I più importanti, tuttavia, possono essere identificati in tre fenomeni, simultaneamente dipendenti dalla grande espansione della spesa negli anni Settanta: il progressivo irrigidimento della spesa per remunerazioni e prestazioni sociali, il peso crescente degli interessi sul debito pubblico, la sempre maggiore divaricazione dei fondi di cassa dai fondi di competenza. A questi fenomeni andrebbe aggiunto il peso dell'erosione e dell'evasione fiscali.

Questi quattro fenomeni, interrelati tra loro e dipendenti altresì da un'estensione del settore pubblico accompagnata da un decremento parallelo di produttività, sono anche il risultato del fatto che il governo dei meccanismi di spesa è stato concepito spesso come un problema sostanzialmente finanziario. Di conseguenza tale politica si è articolata in tentativi di intervenire a fini congiunturali su grandezze sempre meno influenzabili con modesti risultati sia sulle variabili strutturali che su quelle congiunturali.

In assenza di una politica di bilancio capace di gestire congiunturalmente la domanda effettiva ed ancor meno in grado di agire sui meccanismi di spesa, la politica monetaria è divenuta in questi anni l'unico strumento dell'azione di governo dell'economia.

Il pressochè totale depotenziamento della leva monetaria, conseguente al processo di avanzata integrazione del mercato dei capitali, lascia quindi scoperte le fragilità strutturali del nostro sistema economico, recuperabile, a

giudizio del Governo, solo attraverso il rilancio di una forte politica di bilancio.

Il recupero in questa direzione diventa una scelta obbligata. Ma la riattivazione della politica di bilancio come strumento fondamentale per una nuova politica economica presuppone la chiara individuazione dei nodi strutturali che ancora affliggono l'economia italiana. I buoni risultati conseguiti in questi anni sia in termini di tasso di crescita, sia in termini di aumento dell'occupazione non devono far dimenticare gli elementi di fragilità e di contraddizione che persistono in maniera strutturale nell'economia del nostro paese. Ed è giusto che su questi punti il Governo punti la propria analisi e la propria capacità propositiva.

L'indicatore sintetico del prodotto interno lordo, in particolare del suo aumento, copre infatti squilibri e scompensi gravi: nel divario tra grandi aree arretrate del Mezzogiorno e regioni dinamiche del Centro-Nord, nel ricorrente disavanzo della bilancia commerciale, nella distribuzione dei redditi, che nel quadro d'insieme di un benessere diffuso, alimenta fasce ampie di povertà, nella fragile presenza nelle produzioni ad alta tecnologia, pur sussistendo zone e settori con punte di livello internazionale, nella concentrazione di scuole, di ricerca teorica e sperimentale di altissima qualità accanto ad un persistente ritardo nello sviluppo diffuso della ricerca scientifica.

In questo quadro però il nodo principale che pone l'economia italiana in posizione critica rispetto all'Europa è e resta il problema del Mezzogiorno. A fronte di una evoluzione dell'economia italiana, globalmente positiva in tutto l'arco del dopoguerra, le regioni meridionali, con una caduta realizzatasi negli ultimi 10 anni, presentano ancora una carenza particolarmente significativa di base produttiva e industriale e si contraddistinguono per squilibri e ritardi che ne frenano e condizionano lo sviluppo.

L'elemento più evidente del divario Nord-Sud è indubbiamente quello del tasso di occupazione. La disoccupazione è ormai prossima nel Mezzogiorno al 21 per cento, mentre al Nord registriamo quasi il pieno impiego. Tuttavia, anche al di là di questa drammatica contrapposizione, il Sud presenta una struttura produttiva e sociale sistematicamente in ritardo rispetto al Nord del paese. L'industria meridionale, se si escludono alcune grandi imprese, appare rivolta prevalentemente alla domanda interna e più specializzata nella produzione di beni di consumo; fenomeni entrambi che la rendono particolarmente vulnerabile al progressivo espandersi della concorrenza internazionale.

Ma più che per l'industria esistente il Mezzogiorno appare privo delle condizioni necessarie a generare la crescita di un apparato produttivo moderno, a causa delle carenze di infrastrutture, di servizi pubblici efficienti e delle reti, che sono strettamente connesse alla espansione industriale. Questa carenza, diffusa in tutto il Mezzogiorno, raggiunge la sua configurazione estrema nelle città maggiori dove un fenomeno di urbanesimo ingovernato ha creato uno scompenso drammatico tra il territorio e la popolazione, fino a compromettere in modo quasi totale l'offerta di beni e servizi di base, quali i trasporti, l'acqua potabile e le abitazioni.

Il dualismo regionale non è però l'unico nodo irrisolto dello sviluppo economico italiano. Esso si accompagna infatti ad una serie di contraddizioni che in parte sono la conseguenza di tale dualismo e in parte risultano da distorsioni del sistema dei prezzi assorbite in modo strutturale dal sistema economico.

L'elemento più palese di tale contraddizione è forse dato dallo squilibrio della bilancia commerciale che ha accompagnato quest'ultima fase di sviluppo dell'economia italiana. Tale squilibrio è la conseguenza di cause diverse: l'assenza di fonti energetiche, la conseguente e quasi totale dipendenza dall'estero, lo svantaggio comparato rispetto ad altri paesi nell'agricoltura con un *deficit* agroalimentare ormai quasi pari a quello energetico, le tendenze squilibranti della finanza pubblica, la mancata tassazione dei consumi energetici o addirittura la elargizione di sovvenzioni palesi o coperte a servizi e beni di consumo che sono utilizzatori intensivi dei prodotti importati.

In tempi più recenti la necessità di attrarre volume crescente di risparmi privati per finanziare il debito pubblico ha aggiunto un'ulteriore causa di squilibrio nella forma, appunto, di alti tassi di interesse.

Alla radice dello squilibrio commerciale sussistono fattori di base, che costituiscono essi stessi importanti elementi di fragilità della struttura produttiva. L'industria italiana è infatti formata per larga parte, ma soprattutto nel Mezzogiorno, di imprese di dimensione modesta, spesso piccola o piccolissima, prevalentemente impegnate nella produzione di beni di consumo. Continuano, nella nostra struttura produttiva, ad avere un peso relativamente alto settori tradizionali, come il tessile e l'abbigliamento, con grande ed elevata propensione all'*export*, ma che sono nel contempo meno suscettibili di aumenti di produttività attraverso il progresso tecnologico. La specializzazione produttiva dell'Italia nella chimica, nei mezzi di trasporto e nell'elettronica è, viceversa, molto meno forte.

La fragilità della struttura produttiva, particolarmente elevata nelle industrie che competono con i prodotti importati, è la ragione principale per cui la penetrazione dall'estero sul mercato italiano è aumentata quasi ovunque a seguito dei processi di integrazione internazionale in atto.

L'unificazione del mercato europeo ed i processi di acquisizione e fusione in atto a livello internazionale, nell'ambito di un generale processo di trasformazione dell'economia, faranno aumentare in maniera sensibile il rischio di emarginazione dei mercati aperti alla concorrenza se la struttura produttiva del nostro paese non sarà messa ulteriormente in condizioni di maggiore competitività sia sul piano della politica dei fattori, sia su quello della ricerca applicata, sia su quello del dimensionamento aziendale.

La struttura produttiva italiana è inoltre soggetta al grave *handicap* di un insufficiente sviluppo e di una bassa produttività dei servizi, con particolare riferimento a quelli della pubblica amministrazione. Difetti altrettanto paralleli esistono nell'apparato finanziario, che si presenta anch'esso fragile ed impreparato all'appuntamento europeo. Il ministro Carli si è giustamente soffermato su questo aspetto ed io non mi ripeterò. Aggiungerò che la struttura dei consumi del nostro paese presenta distorsioni e squilibri come conseguenza delle distorsioni dell'offerta, ma anche come effetto autonomo di interventi sui prezzi dettati da necessità passeggere o da malintese esigenze sociali.

I disturbi del sistema dei prezzi, che sono alla radice di questi squilibri, nascono sia dall'inflazione, sia da distorsioni nelle tariffe, nei prezzi amministrati e nel trattamento fiscale. Parte dello sperpero di risorse che intercorre nell'attività pubblica proviene dalla diffusione della pratica di elargizione gratuita dei beni e dei servizi prodotti dallo Stato o dall'uso incentivato degli stessi a prezzi inferiori al costo. Ciò causa, da un lato, una

rarefazione della quantità ed un immiserimento della qualità del prodotto offerto e, dall'altro, non ne contiene la domanda. Parte del grave problema ecologico ha la stessa origine: si pensi all'uso di prodotti inquinanti che non incorporano nel prezzo il costo del degrado ambientale direttamente causato o nei costi, meglio ancora, le opportune caratteristiche tecnologiche per evitarlo.

Così pure il divario Nord-Sud, che affligge economicamente e politicamente il paese, si perpetua a causa delle distorsioni del sistema dei prezzi, causate dalle svariate forme di intervento, sovente meramente finanziarie, ideate per compensare più che per rimuovere le diseconomie esterne nascenti nell'operare nel Mezzogiorno.

In questo quadro di luci ed ombre (non a caso abbiamo sottolineato volutamente le ombre anche rispetto agli effetti della manovra correttiva) resta permanentemente in agguato sul futuro dell'economia il pericolo inflazionistico. Questo pericolo deve essere rimesso sotto controllo attraverso una adeguata politica fiscale che consenta di ridurre la pressione della domanda sull'offerta e, al tempo stesso, di redistribuirne il peso sui settori ove gli squilibri sono minori o addirittura di segno opposto. Perché la politica fiscale non risulti essa stessa foriera di inflazione da costi, tuttavia, deve essere accompagnata da un forte rilancio della politica dei redditi. Tale politica dovrà evitare di ritenersi soddisfatta solo dal controllo della crescita salariale e dovrà quindi includere misure fiscali adeguate e coerenti nei riguardi dei redditi da lavoro autonomo e da capitale, con particolare riguardo alle rendite finanziarie, nel quadro dell'armonizzazione europea.

La prima delle condizioni che il Governo ritiene essenziale perché la politica di bilancio possa garantire il superamento delle descritte contraddizioni è di mettere sotto controllo l'andamento dei grandi aggregati della finanza pubblica, considerando che oggi, a legislazione vigente, oltre il 20 per cento del bilancio di competenza è destinato alla spesa per interessi e quindi influenzabile in maniera indiretta e successiva.

Una manovra di bilancio che voglia ridare a se stessa la dignità di strumento efficace per una politica economica incentrata sulla prospettiva di uno sviluppo non inflazionistico deve puntare energicamente ad una forte riduzione della divaricazione esistente tra competenza e cassa. Si consentirà in tal modo al Governo e al Parlamento di ridiventare sovrani nella allocazione annuale e triennale delle risorse pubbliche, evitando il rischio, attualmente sempre più forte come già ricordato dal Ministro del tesoro, che un utilizzo improvviso da parte dei tanti centri di spesa delle enormi quantità di somme giacenti in tesoreria possa vanificare quegli obiettivi di finanza pubblica che il Governo e il Parlamento definiscono in sede di approvazione della legge finanziaria e del bilancio.

L'obiettivo congiunturale, ma anche ricco di contenuto strutturale, di giungere per il 1990 ad un saldo netto da finanziare inferiore per la prima volta al fabbisogno si muove appunto in questa direzione. Gli interventi previsti nella manovra di bilancio si propongono di contenere la domanda aggregata, attraverso l'azione congiunta della riduzione della spesa e dell'aumento del prelievo fiscale. Per il 1990, l'effetto complessivo di tale azione sul fabbisogno di cassa, come già ricordato, è di circa 20.000 miliardi. La pressione sulla domanda globale sarà inoltre accompagnata da uno sforzo teso a contenere la forte crescita delle assegnazioni di competenza con un particolare riguardo a quelle in conto capitale.

La riduzione del saldo netto da finanziare ha imposto una manovra di circa 45.000 miliardi ed ha l'obiettivo appunto di ridurre drasticamente la ricordata differenza tra cassa e competenza.

Sul piano delle entrate, l'attenzione del Governo è stata volta a limitare al minimo l'effetto dell'aumento del gettito sui prezzi, utilizzando per quanto possibile la leva fiscale, anche per scoraggiare il consumo dei prodotti inquinanti e per non aggravare il *deficit* energetico del paese. Di qui gli aumenti sui prodotti petroliferi e sulla elettricità. Ma a questa linea corrispondono anche le altre misure, tra cui l'aumento della tassa automobilistica e delle concessioni governative, mentre la limitazione degli ammortamenti anticipati è in linea con l'armonizzazione europea ed è in parte compensata con l'aumento, rispetto al 1989, della fiscalizzazione degli oneri sociali.

La politica tariffaria, infine, fermo restando il principio di un progressivo e graduale allineamento ai costi, continuerà a servire l'obiettivo di contenere l'inflazione e sarà accompagnata da un'azione energica per ridurre i costi stessi e conseguire così sostanziali aumenti di produttività.

Come già detto, le misure di incremento delle entrate sono state prescelte in modo da rendere il più basso possibile lo *shock* iniziale sul livello generale dei prezzi. Si stima pertanto che l'incremento complessivo di inflazione nel primo trimestre di applicazione delle misure presentate sia di soli 0,6 punti percentuali rispetto all'inflazione prevedibile in assenza delle misure stesse. Ma è indispensabile sottolineare che tale incremento è limitato al momento iniziale dell'azione di Governo e che esso, attraverso la riduzione e la ricomposizione operata sulla domanda, risulterà in una inflazione media minore di quella che si verificherebbe in assenza dell'azione stessa. L'incremento temporaneo del tasso di inflazione è quindi il costo che è necessario pagare per consentire il riequilibrio tra la domanda di beni e servizi e la capacità del paese di soddisfarla in modo adeguato, permettendo l'eliminazione delle cause sottostanti alla pressione inflazionistica.

Una manovra di bilancio tesa a garantire una pronunciata curva di rientro del disavanzo corrente avrebbe però senso limitato, onorevoli senatori, se non si congiungesse ad altri due grandi obiettivi che il governo intende perseguire: una modifica strutturale di alcuni meccanismi di spesa in alcuni grandi comparti e una più efficace ottimizzazione nell'uso delle risorse pubbliche nel settore degli investimenti.

Al primo obiettivo è possibile rispondere con i provvedimenti collegati alla legge finanziaria che riguardano il settore della sanità e degli enti territoriali. Nel settore della finanza derivata i provvedimenti collegati si muovono nella direzione di un ampliamento della capacità impositiva dei comuni, delle province e delle regioni, facendosi carico dell'esigenza che una vera autonomia impositiva ha bisogno di almeno un anno di preparazione e che pertanto sarebbe stato un grave errore mettere sin dal 1º gennaio 1990 tale obbligo sulle spalle delle regioni e degli enti locali. La individuazione, però, di alcuni tributi addizionali e la loro possibile rimozione a partire dal 1º gennaio 1991, allorquando verrà esercitata in pieno l'autonomia impositiva, coniuga, a giudizio del Governo, l'esigenza del bilancio del settore statale e quella dei comuni, delle province e delle regioni, chiamati tutti peraltro al rinnovo dei propri consigli nella primavera del 1990.

La modifica dei meccanismi per il settore sanità riguarda in particolare il superamento di alcune impostazioni nei fatti fallite alla riprova di

quest'ultimo decennio, anche se resta in piedi il nodo del passaggio alla fiscalità generale del finanziamento del servizio sanitario nazionale. La modifica dei meccanismi di spesa ovviamente non si esaurisce con la sanità e gli enti territoriali, ma coinvolge anche altri settori, primo fra tutti quello pensionistico. Era del tutto impossibile ipotizzare per una siffatta riforma un provvedimento collegato ed il Governo ritiene giusto approfondire in tempi rapidi, entro l'anno, in un confronto serrato con le parti sociali, il tema pensionistico, tentando anche su questo versante di comporre, in un quadro di compatibilità per il sistema produttivo e per i lavoratori attivi, i bisogni dei pensionati italiani. In questa direzione aver inserito 3.500 miliardi per la perequazione delle cosiddette pensioni d'annata nel triennio 1990-1992 presenta una precisa scelta fatta dal Governo di voler affrontare, in un arco di tempo sostanzialmente breve, la definizione del processo perequativo.

Sul terreno degli investimenti, accanto al provvedimento che risponde ai bisogni essenziali di un piano aggiuntivo di 50.000 alloggi e di un approvvigionamento idrico, in particolare di captazione e di distribuzione della risorsa acqua nel Mezzogiorno e di una potabilizzazione della risorsa idrica nel Nord, il provvedimento collegato, che modifica anche l'uso del Fondo investimenti e occupazione, tende a ridare forza allo strumento della programmazione, una programmazione non velleitariamente totalizzante, ma in grado di affrontare quei nodi strutturali precedentemente descritti e presenti soprattutto nel Mezzogiorno. Un rapporto nuovo quindi tra bilancio pubblico ed economia reale che, per essere utilizzato al meglio, ha bisogno della sinergia dei comportamenti delle forze sociali (sindacati e imprenditori).

Aver riproposto in questo provvedimento collegato infatti la esigenza di definire, previa consultazione con sindacati e imprenditori, alcuni traguardi come obiettivi di interesse nazionale può significare la volontà di rilanciare in maniera forte un metodo programmatico, che possa avvalersi delle coerenze dei comportamenti sia dello Stato e del suo bilancio, sia delle forze sociali.

Le debolezze strutturali del nostro apparato produttivo, prima ricordate, e il lento declino di un Mezzogiorno che oggi più che mai ha bisogno di essere rimesso al centro della politica economica del paese possono essere fattori negativi superabili sono in un quadro di programmazione concertata cui mira appunto il provvedimento collegato sulla razionalizzazione degli investimenti.

Come già detto in precedenza, il sistema produttivo soffre e sconta negativamente un sistema di servizi pubblici non all'altezza della crescente domanda di efficacia e di efficienza.

Anche in questa direzione il Governo ritiene di dover portare a termine con la maggiore celerità possibile alcuni provvedimenti che sono già dinanzi alle Camere, primo fra tutti quello sulla riforma della dirigenza. Il significativo voto in sede referente registrato sul provvedimento in Commissione affari costituzionali della Camera può consentire una rapida approvazione, consentendo così di avere finalmente una dirigenza diversa che non amministri più solo procedure, ma risultati di gestione.

A questo provvedimento si collega la riforma dell'amministrazione finanziaria e del Ministero delle poste unitamente ad un più accelerato processo di informatizzazione, per i quali sono stati approntati nuovi stanziamenti nell'ambito del bilancio triennale.

Il Governo nel quadro dell'ammodernamento della pubblica amministrazione ha ritenuto di dover presentare un provvedimento collegato mirante ad una gestione del proprio patrimonio più efficiente e più produttivo.

Il dibattito di questi ultimi mesi ha spesso presentato l'esigenza di una diversa gestione dei beni patrimoniali dello Stato come collegata ad una forte riduzione dello *stock* del debito pubblico. Il Governo, pur non sottovalutando il contributo che una diversa gestione può dare al risanamento dei conti pubblici, ritiene che la gestione produttiva del patrimonio statale sia un passaggio obbligato per il processo di modernizzazione della nostra pubblica amministrazione, non potendosi ritenere un indicatore di efficienza il fatto che il patrimonio immobiliare statale procuri al bilancio del settore statale poco più di 100 miliardi annui a fronte di 1.500 miliardi pagati per locazioni varie.

La manovra di bilancio, attraverso la diminuzione di spese e l'aumento delle entrate descritte in precedenza, e i provvedimenti collegati costituiscono, a giudizio del Governo, strumenti sufficienti a garantire gli obiettivi congiunturali per il 1990 e a concorrere al raggiungimento di quegli obiettivi a medio termine costituiti essenzialmente da un diverso sviluppo delle aree meridionali e dal superamento di quegli squilibri strutturali presenti nell'apparato produttivo italiano.

È importante peraltro onorevoli senatori, a giudizio del Governo, sottolineare che per quanto i provvedimenti di contenimento della spesa tocchino generalmente tutti i settori e le amministrazioni, l'azione del Governo è sufficientemente selettiva da lasciare invariati nel triennio alcune spese essenziali in settori strategici quali la ricerca e l'ambiente, oltre a privilegiare gli obiettivi di medio termine precedentemente descritti.

Al contenimento del disavanzo pubblico attraverso la riduzione delle spese e il moderato aumento della pressione fiscale faranno riscontro una caduta dell'inflazione al 4,5 per cento annuo, in termini di indice del costo della vita e, prevedibilmente, una riduzione sostanziale dei tassi di interesse monetari e reali.

Come risultato dell'azione fiscale si prevede che il tasso di incremento del PIL sarà più contenuto di quello realizzato nel 1989, ma ancora soddisfacente, situandosi al livello del 3,2 per cento, mentre i consumi interni cresceranno del 2,7 per cento, ossia di circa quattro decimi di punto in meno del 1989. La riduzione del fabbisogno statale permetterà un tasso di crescita degli investimenti in attrezzature e un aumento dell'occupazione pari a quelli realizzati per il 1989, ossia rispettivamente del 7 per cento e dell'1 per cento.

Questi obiettivi consentiranno alla nostra economia una crescita meno inflazionistica, territorialmente più equilibrata e meno condizionata dal peso di un forte vincolo estero.

La complessiva manovra, che il Governo intende attuare e di cui sottopone al Parlamento i provvedimenti relativi alla componente di finanza pubblica, non è certo indolore. Essa si traduce in un contenimento del reddito disponibile delle famiglie, quindi della loro capacità di spesa, e, in definitiva, di un modesto contenimento (lo 0,2) della crescita del prodotto interno lordo. Tuttavia, in termini reali, grazie alla minore inflazione che la manovra consente, il rallentamento della crescita dei consumi non sarà drammatico.

Le imprese subiranno un maggior prelievo netto dal settore pubblico e

dovranno continuare ad adattarsi a una politica del cambio orientata alla disinflazione. Tuttavia, proprio il contenimento del disavanzo pubblico è la condizione necessaria per favorire un'allocazione più produttiva delle risorse finanziarie. Una dinamica salariale in linea con una coerente politica dei redditi ed un incremento della fiscalizzazione degli oneri sociali rispetto al 1989 consentirà alle imprese di recuperare reale competitività sui mercati internazionali. Anche per questo il ciclo positivo degli investimenti potrà proseguire a tassi soddisfacenti, oltre che per la prospettiva di continuità della crescita dell'economia.

Da questo insieme di politiche e di comportamenti deriverà pertanto al sistema economico un contenimento della domanda interna e una sua ricomposizione a favore degli investimenti, i quali insieme alle esportazioni saranno la componente maggiore della crescita del prodotto interno lordo.

Si tratta, dunque, di una manovra di riequilibrio congiunturale e strutturale, capace di puntare ad uno sviluppo più stabile proiettato nel medio periodo. I modesti sacrifici in termini di crescita reale da sopportare nel 1990 saranno più che compensati negli anni successivi. Un esercizio di previsione, fatto in assenza di interventi significativi della politica economica, dice infatti che l'Italia potrebbe anche continuare a crescere nel 1990 a tassi simili a quelli di quest'anno, ma con una pressione relativa della domanda sui prezzi e sui conti sull'estero non sostenibile con un deterioramento dei costi di produzione e della competitività che aggraverebbe il disavanzo della bilancia dei pagamenti, mentre la perdita di controllo della finanza pubblica accentuerebbe i rischi di crisi finanziaria, così da costringere in tempi rapidi ad interventi restrittivi drastici, innestando il drammatico percorso della recessione.

La politica economica del Governo, al contrario, punta a realizzare non solo gli obiettivi macroeconomici immediati per il 1990, ma anche ad assicurare, come descritto in precedenza, condizioni di crescita soddisfacenti nel medio periodo, in un contesto di accresciuta integrazione europea, riproponendo con grande forza e convinzione al centro della propria iniziativa il Mezzogiorno, al fine di evitare la sua definitiva emarginazione dai processi di crescita in campo europeo, il che sarebbe a giudizio del Governo drammatico anche e soprattutto per l'equilibrio democratico di quelle regioni, già tanto minacciato dalla crescente criminalità organizzata. *(Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra).*

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro del bilancio e della programmazione economica per l'esposizione.

Presidenza del vice presidente LAMA

Deliberazione sul parere espresso dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, recante norme sulla dirigenza delle sezioni delle indagini preliminari e delle preture circondariali» (1880)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sul parere espresso dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo

comma, del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, per il disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, recante norme sulla dirigenza delle sezioni delle indagini preliminari e delle preture circondariali».

Il parere della 1ª Commissione, espresso il 28 settembre scorso, è in senso contrario al riconoscimento della sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza e dei requisiti stabiliti dalla legislazione ordinaria.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 78, comma terzo, del Regolamento, su tale parere l'Assemblea dovrà pronunciarsi a scrutinio simultaneo palese mediante procedimento elettronico. Decorre quindi da questo momento il termine di venti minuti per il preavviso previsto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore per illustrare il parere espresso dalla 1ª Commissione.

* ELIA, *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, ho il dovere di esprimere all'Assemblea del Senato i motivi che hanno indotto la Commissione affari costituzionali a dare un parere contrario alla conversione per difetto dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione e dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente. Siccome io stesso ho votato in Commissione in questo senso, mi considero moralmente obbligato ad informare i colleghi sulle ragioni del diniego.

Per quanto mi concerne, posso rispondere, a chi avesse supposto intenzioni di manovra politica, *honni soit qui mal y pense*. Come è noto, la interpretazione data nella prassi al secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, casi straordinari di necessità ed urgenza, è stata nell'ultimo ventennio assai «lassista».

A questo severo giudizio il professor Paladin aggiunge una considerazione altrettanto critica. Non è facile dire fino a che punto le indulgenti interpretazioni dottrinali abbiano influito sul fenomeno della decretazione governativa di urgenza ed in quale misura invece siano state esse a risentire della crescente importanza che i decreti-legge hanno assunto di fatto. Certo è che, se non vogliamo assumerci la responsabilità di una modifica tacita della Costituzione, dobbiamo reagire ora all'abuso della decretazione d'urgenza in tutte le sedi: nella creazione dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, nella formazione e applicazione dei regolamenti parlamentari, nell'elaborazione della riforma del bicameralismo. In particolare, se non vogliamo che prevalga un'assoluta fungibilità tra legge ordinaria e decreto-legge, dobbiamo considerare con estrema diffidenza i decreti di riforma. Oltre ai classici decreti «catenaccio» in materia fiscale e a quelli di emergenza per calamità di varia natura, sui quali non c'è contestazione, presentano già motivo di dubbio i decreti di proroga di termini che con un minimo di preveggenza potrebbero essere estesi con il procedimento legislativo ordinario. Dubbi ancora maggiori suscitano in dottrina i decreti che introducono riforme anche incisive dell'ordinamento vigente, a partire dal noto precedente, allora non fatto maturare dalle Camere, della riforma dei mercati ortofrutticoli nel lontano 1958.

Perchè oggi ci sentiamo più qualificati a reagire a questo abuso della decretazione d'urgenza? Perchè è intervenuto l'articolo 15 della legge n. 400

sulla Presidenza del Consiglio che è tutto ispirato a criteri restrittivi nei confronti dell'uso del decreto-legge.

SPADACCIA. Signor Presidente, vorremmo essere messi in condizioni di ascoltare!

PRESIDENTE. Raccomando di nuovo il silenzio. Se vi sono dei colleghi che devono parlare fra loro, possono uscire dall'Aula: non è obbligatoria la loro presenza; è il loro vociare che disturba e l'oratore e coloro che devono ascoltare.

Pregherei quindi i colleghi che sono nell'emiciclo di uscire o di sedersi ai loro banchi, giacchè i loro discorsi disturbano gli uni e l'altro.

ELIA, *relatore*. La situazione nuova che giustifica uno sforzo per impedire che deviazioni e sviamenti divengano modifica tacita della Costituzione rispetto all'articolo 77, questa nuova legittimazione a tentare di inalveare decreti-legge in limiti giustificati dalla norma costituzionale è data dal nuovo articolo 15 della legge sulla Presidenza del Consiglio che si ispira a criteri restrittivi anche sul punto dei casi di necessità e di urgenza, perchè la formula del richiamo alle circostanze invece che alla categorizzazione dei casi dovrebbe indicare, insieme alla motivazione della necessità e della urgenza che dovrebbe essere contenuta nel preambolo del decreto-legge, una più puntuale e fondata giustificazione dei casi previsti dalla Costituzione.

Ci sono poi anche dei mezzi, dei congegni per rendere più celere il procedimento legislativo che il Senato ha già dal Regolamento del 1971: negli articoli 55 ed 84 del Regolamento è prevista la possibilità di inserire nuovi argomenti nei programmi e nell'ordine del giorno e di arrivare ad una discussione con contingentamento dei tempi.

Ciò dovrebbe rendere il Governo molto più attento nel rifarsi a questo mezzo di legiferazione straordinaria. Se non si ritorna ad un livello tollerabile di decretazione d'urgenza - l'osservazione è di carattere generale - non solo si intralcia il lavoro parlamentare, ma si legifica impropriamente. Si parla tanto di legificazione: si legifica molte volte impropriamente in settori suscettibili di rientrare nell'articolo 17 della legge n. 400, e cioè nell'area regolamentare.

Qui in coscienza mi sono orientato nel senso che ho detto, perchè ho avuto non la sensazione, ma la precisa consapevolezza di trovarmi di fronte ad un caso limite - e non entro nel merito - perchè esistono molti indizi che fanno maturare una presunzione di inesistenza della necessità e dell'urgenza.

Innanzitutto siamo di fronte ad un caso di opinabilità estrema: quando la opinabilità raggiunge taluni livelli di guardia, allora la presunzione della mancanza della necessità e della urgenza da *iuris tantum* diventa *iuris et de iure*.

Da che cosa si raccolgono questi indizi? Innanzitutto dal fatto che un anno fa il Governo stesso aveva ritenuto che fosse opportuno interrompere vecchie consuetudini e superare vecchie abitudini proprie degli uffici di istruzione, e che quindi si dovesse dare la preferenza al momento della discontinuità rispetto a quello della continuità.

Così pure opinabilissimo è se sia utile avvalersi dell'esperienza degli anziani o far ricorso all'apporto di energie più giovani. Così pure è estremamente incerto se debba prevalere un criterio di assimilazione e di

analogia tra l'attività dei nuovi G.I.P. (giudice delle indagini preliminari) ed i vecchi uffici d'istruzione.

Questa opinabilità, vorrei dire dimostrata *per tabulas* dalle affermazioni contenute nella relazione governativa per il testo del 1988, è un ulteriore elemento per dire che ci troviamo di fronte ad una situazione particolare, che emerge anche dal testo della relazione, pur perspicua, che accompagna il disegno di legge di conversione.

Ne esce, a dir poco, una tenuità degli accenni giustificativi della necessità e dell'urgenza. Si parla addirittura di necessità di connotare l'importanza dei compiti assegnati al giudice delle indagini preliminari. Non so se questo sia sufficiente a giustificare un decreto-legge, a connotarne l'importanza. Oppure si dice che si crea una analogia sul versante ordinamentale-organizzativo tra uffici di istruzione e G.I.P. Vi confesso che l'analogia o c'è o non c'è ed è ben difficile che possa essere creata da un decreto-legge.

Si tratta di un insieme di circostanze e di elementi che aggravano la situazione di base. Qual è la situazione di base? Vi sono delle norme esistenti che consentono al Consiglio superiore di provvedere sul piano del personale a fornire di tutto l'apparato necessario a questi nuovi giudici questi nuovi uffici delle indagini preliminari. Poi, ad applicazione avvenuta del nuovo codice di procedura penale, esistono delle abilitazioni al Governo per intervenire, in veste di legislatore, per rimediare ad inconvenienti verificatisi nella prima applicazione di queste norme.

Ci si domanda, allora (e se lo è chiesto anche il Consiglio superiore nel parere negativo espresso recentemente su questo decreto-legge): cosa è intervenuto di nuovo nel frattempo, non solo rispetto al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, ma soprattutto rispetto al recentissimo decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1989, n. 273, che pure si occupa di questioni relative all'ordinamento giudiziario? Cosa di veramente nuovo è avvenuto in questo frattempo?

Ritengo che si tratti di una domanda di non facile risposta. Certo *sapientis est mutare consilium*, ma qui avevamo avuto una successione di prese di posizione tutte nella stessa direzione e nello stesso senso. Questo per quanto riguarda il primo comma.

Per quanto concerne il comma riguardante le preture ci si domanda: può essere urgente ciò che quanto meno è di incerta costituzionalità? Il Ministro nel suo intervento assai puntuale e circostanziato in sede di Commissione ha ammesso, sia pure in forma dubitativa, che effettivamente l'ombra dell'incostituzionalità potrebbe estendersi su questa norma che automaticamente non solo conferisce funzione di cassazione a una serie di magistrati capi delle preture di dodici principali centri giudiziari, ma naturalmente sancisce la continuità nell'incarico di questi magistrati, espropriando in qualche modo il Consiglio superiore attraverso questo automatismo. Questo non è passato certamente nel parere del Consiglio superiore senza una notazione. Una notazione che va isolata per quanto riguarda il problema della costituzionalità. Perchè, tralasciando le critiche al congegno «che alimenta prospettive di carrierismo, prive peraltro di ogni effetto selettivo, e rischia di innescare pericolose spirali di ulteriori rivendicazioni», lasciando da parte queste valutazioni di merito, quello che conta è l'affermazione precedente: «Quanto alla dirigenza delle preture

circondariali, l'attribuzione con atto normativo delle funzioni di cassazione agli attuali titolari opera in un ambito che la Costituzione riserva alla competenza del Consiglio superiore della magistratura» (articolo 105 della Costituzione).

Ora, non so se questo - non certo immediatamente, trattandosi di un testo legislativo, ma in futuro - potrebbe perfino dar luogo a conflitti di attribuzione, nel momento in cui si realizzi questa continuità, cioè al momento della entrata in vigore del nuovo codice.

Allora, può essere urgente e necessario ciò che è quasi certamente incostituzionale? In realtà c'è un dilemma che copre l'intero decreto-legge: o c'è una *ratio* mancata, perchè nel primo comma questa garanzia di continuità nelle funzioni, nell'uso di esperienze preziose non è garantita, non ci può essere perchè il Consiglio superiore della magistratura deve comunque operare una scelta, o manca cioè la ragione sufficiente, cioè la garanzia che sia raggiunto lo scopo, oppure si cade nella incostituzionalità; o decreto-legge che si confessa non adeguato al fine che si vorrebbe raggiungere o vizio di incostituzionalità.

In entrambi i casi mancano i requisiti costituzionali, in coscienza io non li posso ravvisare. È per questo che con rammarico, ma con sicura coscienza, quanto detto appare più che sufficiente, a mio avviso, a giustificare il parere negativo emesso dalla Commissione che ho l'onore di presiedere. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, sul parere espresso dalla 1ª Commissione permanente può prendere la parola un senatore per ciascun Gruppo parlamentare e per non più di dieci minuti.

TOSSI BRUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSSI BRUTTI. Presidente e colleghi, onorevole Ministro, ho ascoltato con molto interesse la relazione del senatore Elia, non solo nella parte che riguarda questo decreto-legge, ma nella sua parte direi generale in cui ha inteso sottolineare e deprecare l'abuso della decretazione di urgenza, abuso che il Gruppo comunista da tempo va puntualmente denunciando.

Ecco, noi vogliamo aggiungere una sola ma fondamentale sottolineatura rispetto a quanto ha detto il senatore Elia. Noi non riteniamo che il Parlamento si debba opporre a tale abuso solo quando il decreto-legge è motivato con la «opinabilità», come diceva appunto il senatore Elia; noi riteniamo, invece, che debba essere sempre massimo il rigore del Parlamento nella valutazione della sussistenza dei presupposti. Perchè qui sta un nodo decisivo del rapporto tra Governo e Parlamento, qui c'è qualcosa che inerisce profondamente le funzioni del Parlamento e che il Parlamento stesso non può mai sottovalutare.

Venendo al decreto che è oggi all'esame sotto il profilo della sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza straordinaria richiesti dall'articolo 77 della Costituzione, dico subito che il mio Gruppo voterà per la relazione della Commissione. Questo decreto si incentra sostanzialmente su due punti, come

ha già precisato il relatore. Il primo punto riguarda i dirigenti delle sezioni G.I.P., cioè i giudici delle indagini preliminari dei dodici più importanti tribunali del paese; il secondo riguarda i titolari delle preture circondariali annesse a questi tribunali. Sul secondo punto non mi sembra ci sia nulla da aggiungere. Il senatore Elia ha messo bene in rilievo come ci sia anche più di un sospetto di incostituzionalità per lo spossessamento delle competenze del Consiglio superiore della magistratura. Credo che sia quasi un capolavoro di contraddizione la stessa motivazione che dà il decreto nel preambolo (che necessariamente, ai sensi dell'articolo 15 della legge sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio, deve esserci), quando dice: «Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere... al conferimento delle funzioni di magistrato di cassazione... ai pretori titolari dei circondari di maggiore importanza». Basta questo. Come si può - a parte la natura di provvedimento-fotografia del decreto - francamente e seriamente motivare il decreto-legge dicendo che c'è la straordinaria necessità ed urgenza di conferire le funzioni di magistrato di cassazione a qualcuno? Su questo, come peraltro ha riferito lo stesso relatore, il Ministro ha convenuto in Commissione.

Più inquietante ci sembra invece il primo punto, che riguarda i dirigenti delle sezioni G.I.P., non solo perchè ha suscitato molte polemiche che hanno assunto un tale e decisivo significato da comportare le dimissioni del presidente della commissione che ha predisposto le norme di adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo codice di procedura penale, professor Zagrebelsky, norme poi emanate con il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 1988 e destinate ad entrare in vigore, secondo quanto disposto dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica, contestualmente al codice di procedura penale. Non solo, dunque, per rispondere a queste polemiche, a queste forti discussioni sul reale significato delle disposizioni, ma soprattutto perchè siamo di fronte ad una svolta sulla strada del nuovo codice di procedura penale, ad una svolta rispetto alla logica che aveva permeato tutto il lavoro di adeguamento dell'ordinamento giudiziario alla nuova normativa.

Infatti, va detto con grande chiarezza che il primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge non può essere compreso appieno se non riferito ed in connessione con il successivo quarto comma. In sostanza, il decreto-legge non interviene sul vuoto, bensì per abrogare una precisa norma contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica cui il relatore ha fatto riferimento, nel quale non a caso era previsto che gli attuali consiglieri istruttori ed i consiglieri aggiunti non potessero accedere alla direzione delle sezioni G.I.P. e prevedeva la destinazione di questi magistrati alla cassazione o a sedi equiparate. Questo è quanto prevedeva l'articolo 39 del già citato decreto del Presidente della Repubblica. Con il decreto-legge in esame si abroga quella norma ed è proprio quella abrogazione a rendere chiaro il senso del provvedimento: non si tratta dunque semplicemente di allargare la platea (cosa di per se stessa, tra l'altro, non straordinariamente necessaria ed urgente) dei magistrati tra i quali saranno poi nominati i dirigenti delle sezioni G.I.P., ma di cambiare le norme di coordinamento già approvate.

Allora, ci si deve chiedere perchè e come mai è diventato così impellente non già risolvere problemi di organizzazione o dare risposte ad un problema come quello della mancanza di dirigenti, bensì cambiare, prima ancora dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale le norme di coordinamento. Questo è il punto. Perchè?

Non è vero che il decreto-legge è nato all'improvviso; infatti, il provvedimento ha una storia. Vi leggerò quanto il professor Zagrebelsky ha scritto in una sua lettera a «la Repubblica»: «Lo schema del decreto ha preceduto il testo definitivo delle norme di attuazione e, dopo essere stato presentato e ritirato al Consiglio dei ministri del Governo De Mita nel giugno scorso, è rimasto in un cassetto ed è improvvisamente riemerso con questo Governo». Ecco, noi vorremmo capire perchè è riemerso. Se questo decreto era stato accantonato, praticamente abbandonato, tanto è vero che furono approvate nel luglio del 1989 le norme di attuazione del decreto presidenziale che conteneva le norme di coordinamento, come mai è stato improvvisamente «ripescato»?

È un problema che ci preoccupa perchè parliamo delle dodici sedi di tribunale che hanno le più importanti e talvolta anche le più inquietanti indagini istruttorie in corso. Perchè riemerge ora questo decreto?

Sono queste le ragioni per cui prima ho detto che non ci troviamo semplicemente di fronte ad un tentativo di dare un certo assetto organizzatorio piuttosto che un altro, ma che siamo di fronte ad una svolta sulla strada del nuovo codice di procedura penale; ad una svolta in quella logica che aveva ispirato le norme di coordinamento, una logica di discontinuità, di rottura di un certo tipo di cultura. Noi non disconosciamo i meriti professionali, talvolta straordinari, dei magistrati che reggono attualmente gli uffici di istruzione: non è questo il punto, mi si creda, ma vogliamo sottolineare che con le norme di coordinamento che questo decreto-legge intende abrogare si voleva proprio segnare la discontinuità tra l'attuale cultura processuale e l'attuale processo da una parte e il nuovo processo penale e la nuova cultura processuale che necessariamente esso comporta, dall'altra. È a tutto ciò che si vuole rinunciare con questo decreto?

PRESIDENTE. Senatrice Tossi Brutti, le ricordo che il suo tempo è scaduto.

TOSSI BRUTTI. Ho finito, signor Presidente.

Diventa quindi ancora più forte il motivo per contrapporsi; risultano ancora più fondate le ragioni per non ritenere esistenti la necessità e l'urgenza, se non in una visione, in un'architettura non condivisibili. Ecco il motivo fondamentale per cui noi voteremo nel senso indicato dalla relazione contro la sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

MANCINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, ho già espresso in Commissione affari costituzionali una diversa opinione rispetto a quella prevalsa e confesso di essere molto dispiaciuto di dover dissentire in Aula rispetto ad un'opinione, certamente più autorevole, espressa dal senatore Elia, di cui mi sento di essere allievo spirituale. Gli chiedo comunque scusa se esprimo un'opinione dissenziente.

BOATO. È un buon esempio di pluralismo.

MANCINO. Ho sempre rispettato il pluralismo. Infatti, stia a sentire come liberamente affrontiamo il problema.

Ho già detto che a me pare che tutti gli argomenti addotti, discutibili nel merito, non coinvolgano tuttavia l'esame di sussistenza dei presupposti. Peraltro, quando è stata introdotta la novella, non ho mancato di sottolineare il rischio virtuale incombente sulle Aule, cioè che un dissenso di merito finisca per condizionare fortemente, se non addirittura per stravolgere, qualunque autonomo giudizio sull'utilizzo dei poteri di cui all'articolo 77 della Costituzione. Sono convinto che mai in un Parlamento una valutazione dissenziente nel merito possa essere usata asetticamente in sede di discussione di esame dei presupposti di costituzionalità. Convengo peraltro che nel merito potremo discutere perchè credo che vi sarà materia per farlo - senza voler anticipare nulla - non tanto sui giudici delle indagini preliminari e sull'organizzazione dei relativi vertici, quanto sulle preture.

Sono rimasto molto condizionato nell'apprendere che il presidente Zagrebelsky si dimetteva dall'incarico. Qual è la motivazione? Egli ha affermato testualmente: «Secondo la legge vigente l'abolizione del giudice istruttore avrebbe dovuto essere accompagnata dall'abolizione del relativo ufficio». Ed ancora: «Abolendo la figura del giudice istruttore si impedirà il permanere di consuetudini professionali acquisite nel vigente sistema processuale». Può darsi che un simile ragionamento possa avere un qualche valore, non lo discuto, ma possiamo noi ritenere che il codice di procedura penale sia stato prima inventato e poi approvato per rimuovere tali abitudini e consuetudini, cioè come una diretta derivazione di un giudizio fortemente negativo rispetto ad una funzione che pure è stata svolta nel paese con molto prestigio e grande autonomia? Non credo che questa fosse la motivazione principale, che peraltro ritrovo anche in un parere, rispettabilissimo e perciò, da questo punto di vista, anche preoccupante, del Consiglio superiore della magistratura, una valutazione tutta di merito: «L'intervento muove dal diverso presupposto secondo il quale la dirigenza degli uffici ha molti aspetti comuni con le funzioni esercitabili come dirigenti della sezione G.I.P.». È questa, quindi, la prima serrata critica che viene da parte del Consiglio superiore della magistratura. La seconda è la seguente: «La dispersione delle esperienze professionali non viene evitata in tutti gli altri tribunali non considerati nel decreto-legge». Questa osservazione viene posta come denuncia di una disparità di valutazione che si riscontra nel decreto-legge rispetto ad altre strutture di G.I.P. Vi è, infine, un'altra valutazione di merito, cioè che «l'individuazione di dodici tribunali indicati nel decreto-legge come i più importanti fa comportare una diversa valutazione rispetto a quelli che sono meno importanti».

Francamente, se fossi convinto di trovarmi come legislatore dinanzi ad una ipotesi di conflitto di attribuzione tra i poteri del Parlamento e i poteri del Consiglio superiore della magistratura, non avrei alcuna difficoltà ad affermare che non sussisterebbero i presupposti di costituzionalità in presenza di una palese usurpazione di funzioni costituzionalmente attribuite ad altri organi. Nel caso di specie, però, si tratta di una valutazione strettamente collegata al merito del provvedimento; e se nel merito fossimo d'accordo con il Governo, che cosa dovremmo fare? Dovremmo forse dire che mancano i presupposti, perchè vi era il tempo per provvedere precedentemente? Ma a che giova anche l'argomento sostenuto dalla collega Tossi Brutti, secondo cui l'orientamento del Parlamento, in occasione

dell'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, era diverso? In questo paese si può – vivaddio! – modificare orientamento, quando fosse motivato da un giudizio di migliore funzionalità nell'assetto delle strutture giudiziarie.

TOSSI BRUTTI. Vengono abrogate le norme, non l'orientamento.

MANCINO. Certo, vengono abrogate le norme, tanto è vero che viene emanato un decreto-legge, comunque comportante una valutazione diversa anche dal punto di vista normativo. Se fosse vero il ragionamento del Governo – e io non do per scontato che sarà vero nel merito – quale altra forma il Governo avrebbe potuto utilizzare? Autorevolmente, il collega Elia parla della corsia preferenziale; di grazia, vorrei osservare, in caso di contrasto nel merito, quando mai una richiesta del Governo – pur ritenuta urgente – ha imboccato la corsia preferenziale ed è stata approvata sollecitamente a maggioranza? A maggioranza le corsie preferenziali subiscono gli impatti dei contrasti, anche se è il caso di aggiungere che non sempre i provvedimenti si possono approvare in via assembleare con il consenso di tutte le forze politiche. Su questo punto c'è diversità di opinione e incerto risultato sarebbe il ricorso alla corsia preferenziale. Quale altra forma, allora, si poteva utilizzare oltre quella del decreto-legge?

A mio avviso dovremmo esprimere parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità, rinviando alla discussione di merito ogni altra valutazione, magari bocciando anche il contenuto del decreto-legge in caso di diversa valutazione del Parlamento. In via subordinata, essendo molto più opinabile il giudizio che si può esprimere nel merito per quanto riguarda le preture, avremmo potuto anche operare uno stralcio, lasciando alle Commissioni di merito una valutazione limitatamente alla organizzazione verticistica dei G.I.P.

Concludo, ritenendo che – come è stata posta la questione – ci troviamo di fronte a un contrasto ai limiti del giudizio di costituzionalità, non dei presupposti di costituzionalità; il Parlamento, una volta ammessa la sussistenza dei presupposti, sarà in grado di esaminare anche nel merito la sussistenza delle condizioni di costituzionalità dell'intero contenuto del decreto-legge. Vorrei sempre distinguere l'esame in via preliminare della sussistenza dei presupposti dall'esame nel merito della costituzionalità del contenuto di determinate norme di un disegno di legge di conversione.

Sono queste le ragioni che molto sommessamente affido all'Assemblea, dichiarando che per quanto mi riguarda voterò contro il parere espresso dalla Commissione affari costituzionali. (*Applausi dal centro*).

ONORATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONORATO. Signor Presidente, non inizierò certo con l'affermazione, che pure le ultime parole del collega Mancino potevano legittimare, che il Parlamento si può accingere – accettando la prospettazione del collega Mancino – a riconoscere i presupposti di urgenza di necessità di un decreto-legge, che poi si riserva di bocciare perchè anticostituzionale nel merito. Già questa è un'affermazione che si potrebbe fare e che dà da

pensare, perchè se fossimo tutti d'accordo che il provvedimento è incostituzionale - e lo è - si potrebbero anche non riconoscere i presupposti di urgenza. Ma io non faccio questo ragionamento e mi limito a verificare se questi presupposti di urgenza ci sono, indipendentemente dal merito anticostituzionale del decreto-legge; pertanto seguirò la traccia che molto autorevolmente ha indicato il presidente Elia.

Egli ha giustamente e opportunamente citato la legge n. 400 come vincolo ulteriore che impone al Parlamento - e prima del Parlamento al Governo - un uso più restrittivo della decretazione di urgenza. Aggiungerei a questo dato normativo un altro dato politico, che pure dovrebbe essere ugualmente vincolante. Mi riferisco al solenne impegno del presidente del Consiglio Andreotti, all'inizio del suo mandato, di dare un taglio alla pratica dell'abuso e dell'eccesso dei decreti d'urgenza. Questo è un dato politico, signor Ministro. Noi, come Parlamento, dovremmo essere qui a dire al Governo che lo prendiamo in parola; ma è così che limita il ricorso abusivo al decreto-legge?

Il presidente Elia ha parlato di caso limite e credo non ci siano parole più appropriate. Vediamo di fare un po' di chiarezza - come dicono gli avvocati - innanzitutto a me stesso. Inizierò dal merito per illuminare le considerazioni procedurali che invece mi premono.

Il Governo ad un certo momento afferma la necessità di sottolineare una discontinuità tra i giudici delle indagini preliminari ed i giudici degli uffici istruzione, dunque una discontinuità culturale tra G.I.P. ed ufficio istruzione. In questa linea il decreto presidenziale del settembre 1988, n. 449, approvato anche dalla Commissione bicamerale del Parlamento, prevede per i giudici istruttori l'assegnazione ad altri incarichi nell'obiettivo appunto della discontinuità culturale. Poi l'Esecutivo ci ripensa e rispolvera questo schema di decreto-legge che, smentendo la discontinuità culturale, ci viene a parlare della necessità di non disperdere un patrimonio professionale: il patrimonio professionale del giudice istruttore bisogna utilizzarlo per l'ufficio dei G.I.P. Ma allora la discontinuità si perde, perchè se si vuole utilizzare quel patrimonio professionale ciò significa utilizzarlo in una linea di continuità culturale. L'Esecutivo ha cambiato idea.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del settembre 1988 stabiliva infatti una determinata linea. Dopo più di un anno, nel 1989, lo Esecutivo cambia idea e propone questo decreto-legge, mostrando di voler affermare la continuità: quei 12 uffici istruzione diventano altrettanti uffici dei G.I.P. e i loro titolari passano ad essere titolari appunto dei G.I.P. Questo è il merito della questione.

L'urgenza? Dice il ministro Vassalli in Commissione, motivando l'urgenza: «È dimostrata tra l'altro dal fatto che fino a questo momento il Consiglio superiore della magistratura non ha provveduto alla nomina dei titolari degli uffici dei G.I.P.». Ebbene, quando con decreto-legge si allarga la fascia dei concorrenti all'ufficio dei G.I.P., cosa si fa, si rendono più celeri le procedure di nomina del Consiglio superiore? Certamente no; anzi, si rendono meno celeri, perchè ci sono altri concorrenti che devono fare domanda, saranno riaperti i termini di tale domanda e così via. Dove è l'urgenza?

Presidenza del vice presidente TAVIANI

(Segue ONORATO). Mi si può rispondere che si vuole che questo diventi il criterio della nomina prima del nuovo codice di procedura penale. Qui è il punto: dove è l'urgenza? Dove sta scritto che si devono cambiare i criteri della nomina prima del nuovo codice di procedura penale? Se questa urgenza esisteva, colleghi, non poteva essere rispettata sin dal settembre 1988? Andiamo a pensare al fatto che il Governo adesso ci vuole imporre un criterio di formazione degli uffici G.I.P. diverso da quello del decreto del Presidente della Repubblica del settembre 1988 che aveva avuto l'avallo del Parlamento. E l'urgenza presentata prima del codice di procedura penale, prima del 24 ottobre? Questa mi pare non urgenza ma un colpo di mano politico-culturale.

L'urgenza sta nel fatto che si vuole la politica del fatto compiuto, perchè altrimenti si poteva seguire il normale *iter*, magari con la corsia preferenziale, e si andava, anche dopo l'ingresso del nuovo codice, a verificare se era necessario cambiare questi criteri.

L'intrico è molto penoso per le nostre istituzioni. Vorrei inoltre aggiungere una considerazione illuminante che deriva dal secondo comma. Il secondo comma, come voi sapete, colleghi, attribuisce le funzioni di cassazione e la titolarità degli uffici di dodici preture circondariali a coloro che sono titolari delle stesse preture prima dell'ingresso del nuovo codice. In questo modo - lo ha riconosciuto lo stesso ministro Vassalli - l'automatismo della nomina e dell'assegnazione delle funzioni di cassazione a quegli undici titolari espropria il Consiglio superiore della magistratura.

Ha detto il collega Elia: può essere un atto come questo, che è anticostituzionale, in quanto espropria delle sue funzioni il Consiglio superiore della magistratura, un atto urgente? Ha ragione il collega Elia, ma paradossalmente è proprio perchè anticostituzionale che è diventato urgente: è la politica del colpo di mano, è la politica del fatto compiuto.

E altrettanto - ecco perchè è illuminante il secondo comma - accade per il primo comma, perchè anche in quel caso è intenzione dell'Esecutivo spiazzare le deliberazioni della Commissione ministeriale e della Commissione parlamentare riguardo l'ordinamento giudiziario, di imporre il suo *revirement* sul punto. È questa intenzione che ha fatto invocare l'urgenza: il secondo comma incostituzionale diventa urgente proprio perchè è incostituzionale, ed il primo comma diventa urgente proprio perchè vuole rompere il libero gioco dei rapporti fra Esecutivo e Parlamento ed instaurare la politica del fatto compiuto.

Ho motivato la mancanza d'urgenza proprio con considerazioni attinenti a questo stretto profilo: da settembre ad adesso il tempo c'era ed inoltre con questo decreto si allungano i tempi. E spero di potervi illuminare sulla motivazione che sorregge questo colpo di mano richiamandovi alla portata nel merito del problema, perchè è questo che a mio avviso è illuminante.

Ebbene, concludo dicendo che questo è un voto di coscienza: per fortuna quel che è successo nella 1ª Commissione indica che gli schieramenti

si sono rotti ed io auspico che tutti, non solo il collega Elia, ma anche il collega Mancino e tutti gli altri, votino secondo coscienza in ordine a queste deliberazioni. (*Applausi dalla estrema sinistra*).

GUIZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIZZI. Signor Presidente, credo che la discussione di questa sera sia stata particolarmente utile perchè in un futuro anche immediato si faccia una ulteriore riflessione sulla novella dell'articolo 78. La discussione sinora svolta ha infatti dimostrato che persino uno dei maestri dell'università italiana, il senatore Elia, è stato costretto a entrare nel merito per accertare se sussistano i presupposti richiesti dalla Costituzione.

Sono stato più volte relatore, in Aula, sull'accertamento cui siamo chiamati questa sera; ed è stato per me un tormento (prima della modifica regolamentare, quando si chiedeva necessariamente il voto dell'Assemblea) dimostrare la sussistenza dei presupposti, riuscendo a lambire soltanto il merito.

Io ritengo che i presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione esistano tutti, giacchè vi è l'imminenza dell'entrata in vigore, il 25 ottobre prossimo, del nuovo codice di procedura penale che pone molteplici problemi di tipo organizzativo, ordinamentale, funzionale ed applicativo. Di qui, la scelta - divenuta oggettivamente urgente - di conferire la presidenza delle sezioni del giudice per le indagini preliminari a magistrati di sperimentata e riconosciuta esperienza. In questa sede, colleghi, non possiamo parlare soltanto fra addetti: ci troviamo in un'Aula, per vero molto attenta e numerosa, che deve conoscere e capire. Perciò, dico ai colleghi che il Governo - e scendo anch'io, inevitabilmente, nel merito - non ha agito in modo strumentale, come pur si è affermato, e non ha realizzato alcun colpo di mano.

Il Ministero di grazia e giustizia ha operato la scelta di cui si discute, considerando l'importanza dell'ufficio del giudice per le indagini preliminari (che, sia rilevato *per incidens*, non compie le indagini preliminari come erroneamente scrive l'«Espresso» di questa settimana, ma svolge tutto il complesso dell'attività preprocessuale, di grande rilievo costituzionale, in ordine alla libertà personale, ai sequestri, alle risultanze delle indagini acquisite). Si tratta di un ufficio di grosse dimensioni che nei dodici tribunali indicati nel decreto-legge supera spesso le 100 unità di organico: ciò spiega perchè si sia ritenuto di affidarlo a magistrati con funzioni di consigliere della suprema Corte di cassazione, così come nel 1973 il Parlamento aveva fatto per il consigliere istruttore.

Ha ragione, certo, il senatore Mancino quando afferma che il nuovo codice di rito non è stato redatto per la sola ragione di far scomparire il giudice istruttore, che pur era (e resta) una figura ambigua nel nostro ordinamento. Esso è stato pensato e scritto per introdurre un processo di tipo accusatorio e non inquisitorio e, quindi, caratterizzato dalla trasparenza dei comportamenti nella fase della ricerca delle prove, nei riti alternativi e nel dibattimento.

L'ufficio istruzione era composto da magistrati del tribunale che, di anno in anno, il Consiglio superiore della magistratura inseriva nelle tabelle

perchè svolgessero il compito delle istruzioni formali, sicchè la figura del consigliere istruttore rappresentava, con il suo aggiunto, la continuità nell'ufficio, essendo ipotizzabile un trasferimento tabellare dei magistrati ad esso assegnati. Si trattava di uffici importanti per il carico e la «qualità» del lavoro giudiziario che determinarono il legislatore del 1973 a dare rilievo, in dodici tribunali, alla figura del consigliere istruttore: carico e «qualità» che non sono venuti meno per le emergenze di questi anni, tant'è che il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 1988 non ha introdotto modificazioni di sorta in questa direzione.

Il Governo non ha operato alcun colpo di mano e non ha allargato alcunchè: se avesse voluto dilatare la scelta dei magistrati cui affidare l'ufficio dei G.I.P. avrebbe mantenuto, collega Onorato, la legittimazione dei magistrati con funzioni di appello che sono assai più numerosi. Ha invece voluto indicare, in ragione della più consumata esperienza, i magistrati con funzioni di cassazione che costituiscono certamente una fascia più limitata. Non si sono quindi allungati i termini, volutamente, ma si è voluto soltanto realizzare una scelta caratterizzata da una più matura professionalità, non espropriando il CSM dei suoi poteri di valutazione e di nomina. Con questo decreto-legge si dà infatti soltanto la legittimazione ai magistrati con funzione di cassazione (anche, sì, ai consiglieri istruttori dei dodici principali tribunali italiani) a partecipare ad un concorso del quale resta unico giudice il Consiglio superiore della magistratura.

Certo, aver disposto che gli attuali capi delle preture circondariali assumano le funzioni di cassazione è, questa sì, una norma che palesa profili di incostituzionalità, configurando una sorta di provvedimento *ope legis* e, perciò, credo che si possa per ora accedere al suggerimento del collega Mancino: dichiariamo la sussistenza dei presupposti di costituzionalità e, poi, nel merito potremo distinguere anche fra i diversi commi del presente decreto.

Mi si consenta infine un'ultima osservazione. Ho avuto l'onore, come ho più volte ricordato in quest'Aula, di essere stato componente laico dell'organo di autogoverno dei magistrati fra il 1981 e il 1986: la mia voce non è, dunque, sospetta. Devo dire però con franchezza che oggi, se da un lato vi è incertezza, ambiguità, mancanza di intervento da parte del CSM laddove esso dovrebbe intervenire (e si vede fin dove arrivano i veleni di Palermo) notiamo, per converso, un'occupazione di spazi che non può nè deve essere consentita.

Il Consiglio ha formulato un parere che non poteva dare, con ciò forse configurando addirittura uno straripamento di poteri. Ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 195 del 1958, istitutiva dell'organo di autogoverno, il Consiglio può dare infatti soltanto pareri su disegni di legge. Si è espresso invece anche su un decreto-legge che il Governo emana, in piena responsabilità, sulla base dei poteri che gli sono conferiti dall'articolo 77 della Costituzione.

Vi è stato, colleghi, un momento istituzionale molto alto nei giorni intorno al Natale 1985: un momento molto alto del settennato di Cossiga, allorquando il Presidente della Repubblica negò recisamente un ruolo politico per il Consiglio superiore della magistratura, ribadendo con forza la funzione di alta amministrazione che esso dispiega. Noi, colleghi, dobbiamo muoverci in tale direzione, stigmatizzando anche soltanto ogni tentazione politica da parte del Consiglio. L'intervento anomalo dell'organo di

autogoverno dei magistrati non deve indurci a respingere questo decreto: esso ci rafforza invece nelle nostre convinzioni, poichè mira a razionalizzare e a rendere più incisivi e più autorevolmente gestiti i poteri dei capi di questo rilevante ufficio, qual è il giudice delle indagini preliminari, su cui si gioca il destino del nuovo processo penale. (*Applausi dalla sinistra*).

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, anche se anch'io a volte mi appassiono fortemente quando intervengo in quest'Aula (come è successo stamane per la vicenda di Ustica), non userò i toni legittimamente drammatici e accalorati che il collega Guizzi ha usato poco fa per sostenere, per quanto mi riguarda, una posizione diversa ed opposta alla sua. Lo farò brevemente e pacatamente, dicendo anche che, a mio parere, la discussione che si è svolta in quest'Aula, in questa ultima ora, sui presupposti di costituzionalità del decreto-legge è stata di grandissimo interesse, compresa la dialettica tra due esponenti del Gruppo democratico cristiano, il senatore Elia ed il senatore Mancino, che onora il Parlamento ed il Senato e che in me, come ripeto, ha suscitato grande interesse.

Presidenza del presidente SPADOLINI

(*Segue BOATO*). Vorrei però fare osservare ai colleghi Guizzi e Mancino, se me lo consentono (ovviamente da persona assai meno esperta di loro in questa materia e con in più l'*handicap* di non aver partecipato ai lavori della 1ª Commissione perchè ero con la 13ª Commissione in Sardegna per tutt'altre indagini, relative agli incendi), che trovo molto singolare (*Commenti dal centro*)... Sono molto meno preparato, sono un laico rispetto a voi chierici del diritto. Tuttavia, da laico del diritto vorrei farvi osservare alcune cose. Ho sentito dire dal collega Guizzi che c'è stata una caduta nel merito, rispetto a ciò che il senatore Elia ha detto, per valutare i requisiti di costituzionalità. Ho sentito dire da lei, senatore Mancino, che si può anche discutere sull'eventuale incostituzionalità, in tutto o in parte. Mi sembra di aver capito che lei conviene sull'incostituzionalità del terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge, o almeno sull'ipotesi di incostituzionalità; tuttavia, questa non è materia che andrebbe affrontata a livello di esame dei requisiti di costituzionalità, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione.

Signor Ministro, io capirei (e forse lei interverrà tra poco per replicare) che si sostenesse la sussistenza dei requisiti di costituzionalità perchè si sostiene, nel contempo, la costituzionalità del merito del decreto. Però, nel momento in cui si dà quasi per acquisita, o comunque per possibile, l'incostituzionalità, in tutto o in parte, del merito del decreto-legge, non riesco francamente a capire come non si possa intrecciare la questione con il dibattito che stiamo facendo. In altre parole, signor Presidente, come si possa affermare la sussistenza, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, dei

requisiti di costituzionalità di un merito incostituzionale. Questo ragionamento non sta in piedi, nemmeno per un laico del diritto.

MANCINO. Dottrinarariamente sta in piedi.

BOATO. Non sta affatto in piedi, senatore Mancino. Non è un caso che siamo costretti ad intrecciare, sia pure sfiorando il merito, le questioni. Da sempre, ogni volta che abbiamo discusso, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, dei requisiti di costituzionalità dei decreti, siamo stati costretti a deliberare (il collega Mazzola ha voglia di dire di no con la testa: lo abbiamo fatto decine di volte) anche il merito, sia pure non in modo approfondito ed articolato. Diventa un *escamotage* dire che si devono riconoscere i presupposti costituzionali di straordinaria necessità ed urgenza e poi, magari, dichiarare il decreto incostituzionale nel merito. Non è concepibile, a mio parere, senatore Mancino, questo modo di ragionare e lo trovo francamente artificioso dal punto di vista giuridico.

Entrerò brevissimamente nel merito dei presupposti di costituzionalità. Credo ci sia un aspetto evidente: la necessità ed urgenza sono venute - dal punto di vista del Governo - ad emergere rispetto ad un provvedimento che in qualche modo (il ministro Vassalli mi smentirà; non ho la pretesa di dare lezioni a nessuno, ma ho ascoltato con attenzione) segna una svolta radicale e profonda rispetto alla linea precedente del Governo e del Parlamento. Siccome c'è una linea precedente del Governo e del Parlamento, sancita dal decreto del Presidente della Repubblica n. 499 del 22 settembre 1988, che è recentissima, nel momento in cui, ad un mese dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, si cambia questa linea, è ovvio che diventa necessario ed urgente farlo con un decreto-legge in 60 giorni. Ma questo modo di ragionare è un paradosso ed è proprio qui che dobbiamo in qualche modo reintrodurre - non surrettiziamente, ma *apertis verbis* - la questione del merito, cioè della discontinuità o della continuità della figura del dirigente nell'ufficio istruzione rispetto a quella del giudice delle indagini preliminari, che si costituisce in sezione nell'ambito di ciascun tribunale.

A tal punto mi pare evidente che viene oggi affermata nei fatti una continuità, addirittura una identificazione sostanziale e non solo ordinamentale ed organizzativa, che nella relazione c'è un *lapsus* clamoroso, presidente Elia. Non so se me ne sono accorto solo io: l'ho letta e riletta per vedere se mi sbagliavo, ma è proprio un *lapsus* clamoroso. Nella prima colonna di pagina 2 ci si dimentica di far riferimento agli uffici istruzione ed i due uffici vengono identificati. Si dice: «La necessità di connotare l'importanza dei compiti assegnati agli uffici dei giudici per le indagini preliminari, quanto meno nei tribunali più importanti, e l'analoga necessità di consentire che a tali incarichi partecipino... gli attuali dirigenti preposti agli uffici nelle stesse città...». Quali uffici, signor Ministro? C'è un *lapsus* clamoroso: si è dimenticato di dire gli uffici «istruzione», immagino; non può essere che così. E perchè questo nella relazione non è scritto? Sono andato dalla collega Tossi Brutti che mi ha fornito un fascicolo di lavoro che non avevo, ed in esso ho trovato la fotocopia del dattiloscritto proveniente dal Ministero: anche nel dattiloscritto c'è questo *lapsus* clamoroso. Nell'inconscio di chi ha redatto questa relazione, l'identificazione tra ufficio istruzione e ufficio dell'indagine preliminare è tale che nella prima colonna di pagina 2 la dizione «ufficio istruzione» scompare. Non voglio farla lunga su una questione di *lapsus*

calami rispetto ad un problema di costituzionalità, ma anche questo è un sintomo.

Concludo dicendo che il parere negativo del Consiglio superiore della magistratura può essere anche indebito (il collega Guizzi sa che personalmente non faccio feticcio di quanto il CSM elabora e sono molto attento ad eventuali straripamenti di competenze da parte di quell'organo) ma quello che interessa in quest'Aula non è se questo parere sia debito o indebito. A noi interessa se esso sia condivisibile o meno per quanto riguarda l'orientamento del nostro giudizio. Da questo punto di vista, a me pare un parere condivisibile, sul primo comma in particolare, ma sul terzo comma in modo del tutto evidente ed esplicito, tanto che ho sentito dire più volte in quest'Aula che lo stesso ministro Vassalli avrebbe convenuto sui dubbi di costituzionalità per il terzo comma nel dibattito in Commissione. Ovviamente ho soltanto sentito riferire tutto questo. E non c'è dubbio che per quel terzo comma una espropriazione delle funzioni del Consiglio superiore della magistratura si verifichi.

Desidero dare atto pubblicamente al ministro Vassalli del grandissimo merito (anche perchè nessuno in questa occasione lo ha fatto) di aver combattuto in questi mesi ed anche nella fase di formazione del nuovo Governo perchè l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale non slittasse e perchè si mantenesse fede ad un appuntamento storico per la società italiana, per il diritto penale e processuale italiano, per l'amministrazione della giustizia nel nostro paese. Nel momento in cui dissento da un atto che porta la sua firma assieme a quella del presidente del Consiglio Andreotti, desidero dire che questo è un suo grandissimo merito, senatore Vassalli. Credo però che per quanto riguarda il decreto al nostro esame (posso sbagliarmi ma è la convinzione che mi sono fatto) si sia verificato un cedimento suo e del Governo ad una sorta di riflesso corporativo. Si è verificato un fenomeno di prevalenza corporativa del potere giudiziario, a livello dei dirigenti degli uffici istruzione delle 12 grandi città, sull'esigenza di discontinuità e di innovazione del nuovo codice di procedura penale per quanto riguarda le funzioni del giudice per le indagini preliminari. Questa è la verità pura e semplice; forse un po' amara, ma mi sembra sia la spiegazione più evidente di ciò che è avvenuto e del perchè questo Governo prima non abbia presentato il decreto ed abbia deciso di farlo all'ultimo momento. Probabilmente, alla fine esso ha soggiaciuto alle pressioni dei dirigenti degli uffici istruzione. È una verità amara che a me dispiace perchè non credo faccia onore al Governo, ma forse è molto più semplice dirla così esplicitamente, in modo che al momento di giudicare la sussistenza o meno dei requisiti di necessità ed urgenza (ed io voterò a favore della relazione Elia e quindi contro questa sussistenza) tutti noi sapremo di dare un voto sulla prevalenza o meno del potere di questi uffici giudiziari. (*Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista e dall'estrema sinistra*).

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, non posso fare a meno di intervenire date le singolari circostanze in cui si svolge questo dibattito. Il bellissimo studio illustrato dal senatore Elia, ricco di richiami, di

ammonimenti e persino di suggerimenti circa le procedure che il Governo avrebbe potuto scegliere diverse da quelle del decreto-legge, non mi può dispensare dal ricordare che intorno allo stesso decreto-legge si è svolta, nelle scorse settimane, un'aspra polemica attinente al merito; sicchè, nonostante quanto detto dall'illustre Presidente relatore, che ha contribuito con il proprio voto (otto contro otto) alla formulazione del parere negativo sui presupposti di necessità e di urgenza, penso che sulla straordinarietà del suo impegno quelle polemiche abbiano lasciato un segno, come si rileva anche ove si pensi che egli ha voluto far riferimento a quel parere del Consiglio superiore della magistratura di cui ha già detto il senatore Guizzi; cosicchè lo stesso Presidente relatore ha dovuto fatalmente, pur manifestandosi così scrupoloso nel selezionare da maestro i presupposti di necessità e di urgenza dal merito del provvedimento, lambire il merito stesso. Del resto, che sia difficile scindere questa discussione da quella sul merito è stato egregiamente detto dal senatore Mancino ed è un'esperienza di tutti i giorni che forse in un altro momento condurrà questa o le future generazioni a modificare l'articolo 78 del Regolamento del Senato ed il corrispondente articolo del Regolamento della Camera dei deputati.

Tuttavia ciò non mi dispensa dall'affermare che gli altri emendamenti di incostituzionalità che per avventura, senatore Boato, viziassero un decreto-legge non formano oggetto della discussione sugli specifici requisiti di costituzionalità che sono rappresentati dall'articolo 77 della Costituzione. Quelle altre eventuali incostituzionalità - voi me lo insegnate con la vostra esperienza - vanno trattate con il merito.

A queste polemiche, onorevole Presidente, onorevoli senatori, risponderò a tempo debito e con il tempo dovuto, senza rubarne ora a questa discussione; risponderò in sede di merito se, come auspico, questo decreto-legge avrà la fortuna di essere approvato nei suoi presupposti di necessità e di urgenza; risponderò a chi di dovere nelle sedi proprie se ciò non dovesse avvenire. Voglio soltanto ricordare - perchè è su questo che deve vertere la discussione - il contenuto del decreto-legge. Mi fermerò a trattare i G.I.P. ed accantonerò, secondo l'autorevole suggerimento implicito nelle parole dei senatori Mancino e Guizzi, la parte dei capi delle preture circondariali; ciò anche per rispetto dovuto all'Assemblea relativamente ai tempi stabiliti.

Il decreto-legge stabilisce che nei tribunali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia la presidenza della sezione dei giudici per le indagini preliminari - così è stata chiamata tale sezione dai precedenti provvedimenti - è conferita a un magistrato con funzioni di Cassazione. Il comma 2 stabilisce anche la presenza di un presidente aggiunto. Questo è il contenuto sul quale si deve decidere in relazione all'urgenza; il resto è motivazione e la motivazione del decreto rappresenta un atto di lealtà del Governo, il quale ha inteso dire che tra questi numerosi magistrati di Cassazione che possono fare domanda per la suddetta presidenza possono anche rientrare - e se volete è anche auspicabile che in qualche caso ciò possa avvenire - coloro i quali hanno svolto le funzioni, che pure richiedono la carica di magistrato con funzioni di Cassazione, di consiglieri capi degli uffici istruzione. Il decreto-legge non dice altro e la motivazione rispecchia solo la lealtà del Governo verso il Parlamento.

Il provvedimento non tocca in nessun modo i poteri del Consiglio superiore della magistratura. Se volete degli esempi di come si possa toccare

la competenza del Consiglio superiore, dovete andare alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, che costituisce la premessa e il quadro nel quale si inserisce il decreto-legge al nostro esame. Essa dava la funzione di magistrato di Cassazione ai capi degli uffici istruzione delle grandi sedi (c'è la continuità delle grandi sedi, cioè del grande impegno), creava la funzione di consigliere istruttore aggiunto e poi, all'articolo 3, diceva testualmente: «I magistrati che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano la dirigenza degli uffici istruzione nelle sedi di cui al primo comma dell'articolo 1 conservano gli uffici direttivi loro attribuiti e continuano ad esercitarne le funzioni nelle rispettive sedi con la qualifica loro spettante...». Questo è un esempio, posto in essere dal Parlamento nel 1973, d'ingerenza nei poteri di un Consiglio superiore della magistratura che era in funzione da 15 anni e che allora non si risentì. Ma nel decreto-legge al nostro esame non c'è assolutamente traccia di questo e non c'è traccia di questa volontà, avendo noi chiarito che la scelta non può che essere quella che vorrà fare il Consiglio superiore nella pienezza della sua libertà.

Allora, qual è la ragione del provvedimento e con ciò la ragione dell'urgenza? È la valutazione di questi tre elementi: del numero elevatissimo di giudici delle sezioni di tribunale nelle grandi sedi (che, seppur potranno subire delle modificazioni sulla base di alcune considerazioni del Consiglio superiore della magistratura, sono ancora per la maggior parte rappresentate da quelle che nel 1973 erano considerate tali), cui sono affidati i compiti di giudice per l'indagine preliminare, che in alcune sedi arriveranno forse a cento giudici. Di fronte ad un numero di questo genere, che non è assolutamente comparabile con il numero medio delle altre ordinarie sezioni di tribunale, risiede la prima giustificazione per attribuire a un magistrato di cassazione queste funzioni e di creare la funzione di un Presidente aggiunto.

La seconda ragione risiede nella qualità, elevatezza e importanza dei compiti che spettano ai giudici delle indagini preliminari, secondo uno sviluppo che forse nel settembre dell'anno scorso non era ancora del tutto chiaro non essendosi ancora deciso se ci sarebbe stato un giudice delle indagini preliminari; sono giudici che svolgono attività di pubblico ministero nel senso che la controllano costantemente, gli concedono le proroghe, l'autorizzazione alla restrizione della libertà personale e ai sequestri e sono giudici destinati a fare anche l'udienza preliminare e quindi dovranno anche decidere nel merito delle cause nel caso di provvedimenti abbreviati. Sono giudici competenti per l'incidente probatorio, che è un elemento essenziale e rilevante del futuro processo, anche se noi ci auguriamo che possa essere ridotto ai minimi termini negli sviluppi che il processo avrà.

Ci sono quindi considerazioni quantitative e qualitative e consentitemene una terza che non è enunciata nella relazione forzosamente rapida che accompagna il provvedimento. In queste grandi sedi il posto di procuratore della Repubblica dei tribunali è tenuto da un magistrato di Cassazione. Noi prevediamo a capo dell'ufficio, che è abilitato a controllare giorno per giorno le attività del pubblico ministero nelle indagini preliminari, un magistrato di rango subordinato, un magistrato con funzioni di appello? Sono queste le ragioni che ci hanno indotto a questa saggia rimediazione, in tempo utile per poter immettere magistrati con qualifica superiore e per poter avere come presidenti aggiunti dei magistrati prima che il codice entri in funzione. Come «rimediare», senatore Elia? Lei dice che si potrà rimediare in futuro, ma cosa

si potrà rimediare in futuro? Noi pensiamo invece che proprio nel momento della messa in moto della macchina ci si debba adoperare perchè questa macchina entri in funzione in modo adeguato.

Questa è la ragione dell'urgenza, onorevoli senatori, questa è la ragione per la quale noi riteniamo che sia urgente che dei magistrati di Cassazione di rango elevato vadano alla presidenza di questi uffici delle grandi sedi, salvo vedere poi il merito rispetto anche a queste sedi. Questa è la ragione per cui riteniamo ci debba essere un presidente aggiunto. Se poi in qualche caso il Consiglio superiore della magistratura, nella sua sapienza, nella sua avvedutezza, nella sua ben nota imparzialità e omogeneità, deciderà che questo magistrato possa essere un magistrato che già aveva le funzioni di consigliere istruttore o di consigliere istruttore aggiunto, sarà una scelta che dipenderà appunto dal Consiglio superiore stesso. Ma noi vogliamo aprire tempestivamente la strada e lo abbiamo fatto con senso di responsabilità.

Ecco perchè riteniamo che, nell'imminenza dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, nell'imminenza dell'investitura della direzione di questo ufficio dei giudici per le indagini preliminari, sia essenziale dare a questi magistrati una qualifica corrispondente all'importanza delle loro funzioni e al livello di coloro che sono a capo di quegli uffici per cui è ad essi demandato il controllo.

Circa l'aspetto della continuità e della discontinuità (e ho finito, onorevole Presidente), mi vorrei permettere di ricordare che questo Parlamento ha votato la legge 5 agosto 1988, n. 330, la quale conferisce già da più di un anno al giudice istruttore il controllo sui provvedimenti del pubblico ministero nella procedura vigente, il controllo sui provvedimenti sulla libertà, il controllo sui provvedimenti di sequestro ed altri tipi di controllo. Quindi non è vero che c'è questa frattura che si pretende dal Consiglio superiore o dal signor Presidente della Commissione, che tra l'altro aveva già terminato il proprio compito, o da altre illustri istanze. Non c'è questa assoluta rottura con le funzioni del giudice istruttore; quanto meno questa frattura non è assoluta per quanto attiene alle funzioni che al giudice istruttore sono state conferite nell'agosto 1988.

Queste sono le ragioni per cui il Governo sommessamente chiede che siano votati i presupposti di necessità e di urgenza del decreto-legge, che sia respinto il parere della Commissione e che possa aprirsi, con pienezza di discussione e di valutazione di tutte le tesi che già sono qui affiorate, la discussione del merito del provvedimento. (*Applausi dal centro, dal centro sinistra e dalla sinistra*).

BOATO. Se mi permette, signor Ministro, lei non lo ha chiesto tanto sommessamente. (*Commenti dal centro e dalla sinistra*).

SPADACCIA. Non si può fare una battuta: siete permalosi.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico del parere contrario espresso dalla 1ª Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonchè dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, relativamente al disegno di legge n. 1880.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

(Segue la votazione).

Votano sì i senatori:

Alberici, Andreatta, Andreini, Andriani, Antoniazzi, Arfè,
Baiardi, Barca, Battello, Benassi, Berlinguer, Bertoldi, Boato, Bochic-
chio Schelotto, Bollini, Brina, Bufalini,
Callari Galli, Cannata, Casadei Lucchi, Cascia, Chiarante, Chiesura,
Cisbani, Consoli, Corleone, Correnti, Cossutta, Crocetta,
Dionisi,
Elia,
Ferraguti, Filetti, Fiori, Franchi,
Galeotti, Gambino, Garofalo, Giacchè, Gianotti, Giustinelli,
Iannone, Imbriaco, Imposimato,
Lama, Libertini, Lipari, Longo, Lops, Lotti,
Macis, Maffioletti, Margheriti, Meriggi, Mesoraca, Moro,
Nebbia, Nespolo, Nocchi,
Ongaro Basaglia, Onorato,
Pecchioli, Petrarà, Pinna, Pollice, Pollini, Pontone,
Ranalli, Riva,
Salvato, Scardaoni, Scivoletto, Sanesi, Senesi, Serri, Sirtori, Spadaccia,
Spetič, Sposetti, Strik Lievers,
Tedesco Tatò, Tornati, Tossi Brutti, Tripodi,
Vesentini, Vetere, Vignola, Visconti, Vitale,
Zuffa.

Votano no i senatori:

Acone, Acquaviva, Agnelli Arduino, Aliverti, Amabile, Angeloni,
Azzaretti,
Beorchia, Bernardi, Bompiani, Bonora, Bosco,
Calvi, Cappelli, Casoli, Cassola, Castiglione, Ceccatelli, Chimenti,
Citaristi, Coco, Coletta, Colombo, Covatta, Coviello, Cuminetti, Cutrera,
D'Amelio, De Cinque, De Giuseppe, Dell'Osso, De Vito, Diana, Di Lembo,
Donato,
Fabbri, Fabris, Falcucci, Fassino, Ferrara Pietro, Ferrari-Aggradi, Fioret,
Fogu, Fontana Giovanni Angelo, Franza,
Gallo, Gerosa, Giacometti, Giacobuzzo, Giagu Demartini, Giugni, Golfari,
Granelli, Graziani, Gualtieri, Guizzi,
Ianniello, Innamorato,
Lombardi,
Mancino, Manieri, Manzini, Marniga, Mazzola, Melotto, Meraviglia,
Micolini, Montresori, Murmura,
Natali,
Parisi, Patriarca, Pavan, Perricone, Perugini, Pezzullo, Picano, Pierri,
Pinto, Pizzol, Postal,
Ricevuto, Rubner, Ruffino,
Salerno, Santalco, Santini, Saporito, Sartori, Scevarolli, Signori,

Tagliamonte, Tani, Taviani, Toth, Triglia,
Vella, Ventre, Venturi, Vercesi, Vettori,
Zanella, Zangara, Zecchino, Zito.

Si astiene il senatore:

Cortese.

Sono in congedo i senatori:

Acquarone, Berlanda, Boggio, Bozzello Verole, Butini, Carta, Condorelli,
De Rosa, Evangelisti, Forte, Genovese, Ianni, Kessler, Leonardi, Marinucci
Mariani, Mora, Muratore, Orlando, Rosati, Rumor, Visca, Vitalone,
Zaccagnini.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del parere contrario espresso dalla 1ª Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, relativamente al disegno di legge n. 1880:

Senatori votanti	196
Maggioranza	99
Favorevoli	90
Contrari	105
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Pertanto, il Senato riconosce la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'articolo 78 del Regolamento. (*Applausi dalla sinistra*).

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

VENTURI, *segretario*, dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 4 ottobre 1989**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 4 ottobre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Delega al Governo ad adottare norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale, per la riorganizzazione dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette, in materia di contrabbando e in materia di ordinamento ed esercizio dei magazzini generali e di applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali, nonchè delega ad adottare un testo unico in materia doganale e di imposte di fabbricazione e di consumo (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (1766).

2. Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie in materia societaria (1519).

3. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 agosto 1989, n. 279, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (1889).

II. Domande di autorizzazione a procedere in giudizio

1. Nei confronti del senatore Di Stefano, per i reati di cui agli articoli 25, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e agli articoli 635, 674 e 734 del codice penale (*Doc. IV, n. 64*).

2. Nei confronti del signor Aldo Cervoni, per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (*Doc. IV, n. 66*).

3. Nei confronti del senatore Salerno, per i reati di cui all'articolo 81 del codice penale e agli articoli 1, ultimo comma e 2, ultimo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 (*Doc. IV, n. 67*).

4. Nei confronti del senatore Pisanò, per il reato di cui agli articoli 57 e 595, commi primo e terzo, del codice penale (*Doc. IV, n. 68*).

La seduta è tolta (ore 20,45)

Allegato alla seduta n. 290**Disegni di legge, annunzio di presentazione**

È stato presentato il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei senatori:

DIONISI e IANNI. - «Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Rieti-Terminillo» (1899).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

in sede referente:

alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

BOATO ed altri. - «Legge-quadro in materia di cave e torbiere e norme per l'estrazione di materiali litoidi nei corsi d'acqua» (1882), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), sono state presentate le seguenti relazioni:

dal senatore Achilli sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della convenzione tra gli Stati membri delle Comunità europee relativa all'applicazione del principio *ne bis in idem*, firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987» (1469) (*Approvato dalla Camera dei deputati*); sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo all'Accordo tra gli Stati membri della CECA e la Turchia relativo ai prodotti di competenza della CECA a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità, firmata a Bruxelles il 20 aprile 1988» (1499); sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo allegato all'Accordo che crea un'associazione tra la CEE e la Turchia, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità, firmata a Bruxelles il 20 aprile 1988» (1500) e sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo all'Accordo tra gli Stati membri della CECA ed il Regno hascemita di Giordania a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmato a Bruxelles il 9 luglio 1987» (1501);

dal senatore Gerosa sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984» (1558) (*Approvato dalla Camera dei deputati*); sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo, firmato a Pechino il 31 ottobre 1986» (1559) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) e sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione del protocollo, firmato a Vienna il 25 novembre 1987, che integra la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con protocollo aggiuntivo, firmati a Vienna il 29 giugno 1981» (1562) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, quale presidente della Commissione interregionale prevista dall'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, con lettera in data 30 settembre 1989, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 362, il parere espresso in data 21 settembre 1989 dalla stessa Commissione interregionale sul disegno di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990 e bilancio pluriennale per il triennio 1990-1992» (1849).

Il predetto parere sarà inviato alla 5ª Commissione permanente.

Interpellanze, apposizione di nuove firme

Il senatore Imposimato ha aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00310, dei senatori Pecchioli ed altri.

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 76.

Interpellanze

CONSOLI, IMPOSIMATO, CANNATA, PETRARA, CASCIA, SALVATO, GIACCHÈ. - *Ai Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che da alcuni anni, come ha confermato autorevolmente di recente la Commissione antimafia, la provincia di Taranto è interessata da un'evoluzione in senso organizzato dalla criminalità mafiosa;

che la malavita tarantina, con forti legami con le organizzazioni criminose della camorra, della 'ndrangheta e della mafia, esplica la sua attività nel traffico delle sostanze stupefacenti, nelle estorsioni, nell'usura, negli appalti pubblici e s'inserisce nelle attività economiche;

che i forti interessi in gioco per le potenzialità del territorio (collocazione strategica dell'area jonica per il traffico di droga, possibilità di riciclaggio dei proventi delle attività criminose, possibilità d'inserirsi nelle attività legate alla spesa pubblica nell'agricoltura, nell'industria e nella pubblica amministrazione, eccetera) hanno determinato una vera e propria guerra tra i gruppi malavitosi, a partire dall'eliminazione-esecuzione nel settembre del 1988 del pluripregiudicato Francesco Basile, con 14 omicidi e 10 tentati omicidi;

che tale guerra di mala risale in particolare allo scontro tra i due *clans* facenti capo rispettivamente ad Antonio Modeo, detto il messicano, ed ai suoi fratellastri Gianfranco, Riccardo e Claudio,

gli interpellanti si rivolgono al Governo per sapere se sia a conoscenza:

1) che Antonio Modeo, pericolosissimo pluripregiudicato, esponente di punta della malavita tarantina, stranamente latitante da circa quattro anni:

a) il 4 luglio 1987, per una brillante e coraggiosa operazione della squadra mobile di Taranto, metteva fine alla sua latitanza ed era tratto in arresto per spiare le seguenti condanne:

1.1) sentenza della corte di appello di Lecce del 3 gennaio 1985 (già definitiva al momento dell'arresto) di anni 7 di reclusione per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti;

1.2) sentenza del tribunale di Taranto del 10 luglio 1984 (già definitiva al momento dell'arresto) di anni 3 e mesi 6 di reclusione per detenzione e porto d'armi, rapina e lesioni;

1.3) sentenza della corte di appello di Bari del 20 ottobre 1987 di anni 3 e mesi 6 di reclusione per l'articolo 416-*bis* del codice di procedura penale (divenuta definitiva il 7 aprile 1989);

b) usufruiva il 9 febbraio 1989, dal tribunale di sorveglianza di Ancona, del provvedimento di differimento dell'esecuzione della pena sulle prime due condanne per la durata di 4 mesi per motivi di salute ed il 17 febbraio 1989, dalla corte di appello di Bari, del provvedimento di arresti domiciliari per la terza condanna, sicchè il 19 febbraio 1989 veniva tradotto presso la propria abitazione nella borgata di Statte della città di Taranto;

c) il 9 maggio 1989 era gratificato dal tribunale di sorveglianza di Bari del differimento della pena anche per la terza condanna, divenuta nel frattempo definitiva, fino al 23 novembre 1989 per motivi di salute;

d) poichè ormai stava per scadere il termine del differimento concesso dal tribunale di sorveglianza di Ancona, il Modeo si faceva autorizzare il 9 maggio 1989 dal presidente del tribunale di sorveglianza di Bari a farsi ricoverare al policlinico di Bari, con mezzi propri e senza scorta, in quanto affetto da «lombosciatalgia» e poi produceva istanza al tribunale di sorveglianza di Bari di sospensione della pena e riceveva, con ordinanza del 27 giugno 1989, la sospensione di tutte le pene fino al 13 febbraio 1990;

e) essendo ormai libero da ogni obbligo di sorveglianza, appena un mese dopo il provvedimento di sospensione di tutte le pene, veniva sorpreso

dalla polizia alla guida della sua potente auto blindata munito di foglio rosa per il quale aveva esibito un certificato di sana e robusta costituzione fisica;

2) che i fratelli Gianfranco e Riccardo Modeo, pluripregiudicati, venivano condannati il 24 novembre 1987 dal tribunale di Taranto alla pena di anni 22 di reclusione per l'omicidio consumato ai danni di Matteo Marotta. Per intanto la difesa chiedeva il rinnovo del dibattimento con il chiaro intento di far trascorrere l'anno dalla pronuncia della sentenza di primo grado, senza che fosse intervenuta sentenza definitiva, in modo da poter poi richiedere la scarcerazione degli imputati ai sensi dell'articolo 272 del codice di procedura penale. Senonchè la corte di assise di appello di Lecce, lo stesso giorno, ordinava la scarcerazione dei Modeo, imponendo loro l'obbligo di dimora nel comune di Bernalda (Matera). Infine il 27 giugno 1989 la Corte di cassazione confermava la sentenza di secondo grado ed il 1º luglio 1989 la procura generale di Lecce emetteva ordine di carcerazione, ma intanto i Modeo, avuta conoscenza della decisione della Cassazione, la stessa sera del 27 giugno si erano dati alla latitanza e sono tuttora ricercati;

3) che ai funerali di Cosima Ceci, madre dei fratelli Modeo, uccisa recentemente nell'ambito della «guerra di mala» a Taranto hanno partecipato circa 2.000 persone con 200 corone di fiori, compresi alcuni esponenti politici di rilievo, ad indicare come il radicamento della malavita sia progredito, con il rischio di rendere la situazione tarantina sempre più omologabile a quella di altre sfortunate aree meridionali.

Gli interpellanti, infine, sulla base di quanto sopra, chiedono di sapere dal Governo:

1) come si giudichi il comportamento di alcuni settori della magistratura in ordine alle succitate vicende dei fratelli Modeo e quali iniziative conseguentemente si intenda assumere. In particolare, premesso che gli istituti giuridici della sospensione e del differimento della pena (articolo 147, comma 2, del codice penale) sono di rarissima applicazione nella prassi giudiziaria, al punto di essere negati anche nelle fasi terminali delle forme neoplastiche, e che l'articolo 71 della legge 26 luglio 1975, n. 354, stabilisce la competenza del tribunale di sorveglianza del luogo ove l'interessato è detenuto ovvero ha la residenza o il domicilio, si chiede se si intenda accertare:

in base a quali valutazioni i tribunali di sorveglianza di Ancona e di Bari abbiano concesso tali benefici al sopra citato Antonio Modeo;

se sia stata rispettata la competenza;

se sia stata debitamente considerata la pericolosità sociale del Modeo come emerge dalle richieste e trasmesse relazioni dei carabinieri e della polizia e se sia stata valutata la reale entità delle malattie (il provvedimento del tribunale di sorveglianza di Ancona fu concesso in base ad una presunta e grave forma di «anoressia», mentre il provvedimento del tribunale di sorveglianza di Bari fu concesso per una presunta «lombo-sciatalgia»);

2) quali provvedimenti si intenda assumere per il potenziamento degli organici dei carabinieri e della polizia di Stato, considerato che grazie all'impegno, alla professionalità ed alla correttezza di queste forze, ed in particolare dei reparti operativi ed investigativi (come hanno dichiarato sulla stampa locale sia il procuratore capo della Repubblica che il prefetto di Taranto), i capi della malavita locale e i partecipanti alle vicende più

importanti della guerra di mala sono stati individuati e colpiti, ma tuttavia, data l'entità del fenomeno e la diffusione della micro-criminalità, le forze di polizia appaiono profondamente inadeguate sul piano quantitativo;

3) quali provvedimenti si intenda assumere per potenziare le forze dell'ordine, come la guardia di finanza, più idonee a quelle azioni atte ad individuare e colpire la criminalità organizzata negli intrecci tra attività criminose ed attività legali, considerato l'esteso fenomeno delle finanziarie e la partecipazione di esponenti della malavita ad attività economiche rilevanti e considerato che proprio su questo terreno, sino a questo momento, la malavita non è stata colpita;

4) quali iniziative si intenda assumere per potenziare gli uffici giudiziari, tenuto conto anche delle proposte parlamentari di istituzione della sezione staccata di corte d'appello, del giudice di sorveglianza, del tribunale dei minori;

5) quali iniziative si intenda assumere per evitare l'infiltrazione delle organizzazioni criminose nelle attività economiche comunque collegate all'intervento pubblico e per recidere i legami, le protezioni e le complicità di settori amministrativi e politici.

(2-00318)

LIBERTINI, NESPOLO, BRINA, BAIARDI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Per avere notizie sulla sorte riservata a 115 lavoratori di Casale Monferrato (Alessandria), già dipendenti della Eternit spa, coinvolti nella chiusura dell'azienda, fallita nel 1985, la cui situazione è disciplinata dalla legge n. 301 del 1979, colpiti da malattia professionale connessa alla lavorazione dell'amianto, licenziati in data 4 giugno 1989, e attualmente disoccupati.

In particolare gli interpellanti rilevano che l'età dei 115 lavoratori si aggira intorno ai 50 anni, e che l'età e la malattia professionale li escludono dal mercato del lavoro e li condannano ad una crudele emarginazione.

Si desidera pertanto conoscere:

1) quali misure il Governo intenda adottare per risolvere il problema sociale e umano che viene indicato nella presente interpellanza;

2) se sia possibile includere nei provvedimenti ministeriali di prepensionamento anche questi 115 lavoratori, accanto ad altri di altre categorie, considerando il loro numero esiguo e quanto essi siano stati colpiti nella loro possibilità lavorativa e nelle condizioni di salute. Si deve ricordare, infatti, che i lavoratori dell'Eternit che hanno trascorso molti anni in azienda sono esposti a rischi pesanti per il carattere estremamente nocivo e ad alto rischio delle lavorazioni cui erano adibiti: generalmente le loro condizioni di salute non sono buone, e si è in ansia per gli ulteriori possibili sviluppi. Si ricorda in proposito che l'indagine epidemiologica condotta dall'Università di Torino e dalla USL n. 76 di Casale ha trovato che tra i 3.367 dirigenti e impiegati che hanno lavorato in Eternit tra il 1950 e il 1986 si sono verificati tumori in una misura che è superiore alle «attese», connesse ai dati nazionali, del 74 per cento per gli uomini e del 145 per cento per le donne.

Un provvedimento in materia avrebbe dunque un necessario carattere riparatore, a costi assai limitati, e avrebbe un alto valore sociale e umano.

(2-00319)

Interrogazioni

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Per sapere:

se sia a conoscenza delle notizie di stampa riguardanti il credito bancario concesso dall'agenzia n. 10 del Banco di Sicilia di Palermo al giudice Giuseppe Ayala per un importo di 250 milioni;

se sia a conoscenza che questo utilizzo abbia superato i limiti dell'affidamento concesso, per un importo pari ad almeno 230 milioni, salvo il maturare degli ultimi interessi in corso, da diversi mesi;

se l'utilizzo di detto credito bancario oltre i limiti dell'affidamento concesso comporti estremi di reato;

se il Ministro di grazia e giustizia sia a conoscenza o possa accertare se la Procura della Repubblica di Palermo abbia avviato nel 1980 e condotto a termine nel 1981 un'inchiesta nei confronti di clienti dell'istituto di credito «Cassa rurale villa Grazia» di Palermo – ed in particolare dell'avvocato Cosma Acampora – per comportamenti analoghi a quelli posti in essere dal giudice Giuseppe Ayala, che condusse quell'inchiesta, nei confronti del Banco di Sicilia;

se sia a conoscenza dell'esito del procedimento penale suddetto, basato su un superamento dei limiti dell'affidamento (di un importo pari a 15 milioni) per un totale di 9 milioni circa;

se ritenga, alla luce dei fatti verificatisi nel palazzo di Giustizia di Palermo, e in considerazione delle indagini che la Procura della Repubblica può essere costretta ad effettuare in materia di riciclaggio di danaro mafioso e di eventuali responsabilità bancarie, che la condizione del magistrato Ayala – qualora tali circostanze risultassero corrispondenti a verità – possa essere considerata normale e affidabile ai fini dei delicati compiti inquisitori derivanti dal suo attuale incarico.

(3-00940)

PERUGINI, PINTO, DE GIUSEPPE, LAURIA, DI LEMBO, PERINA. – *Al Ministro della sanità e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – In relazione alle legittime aspettative dei dirigenti sanitari provinciali degli ex enti mutualistici con meno di sessantamila assistiti, che aspiravano al riconoscimento dell'XI livello, in sede di rinnovo contrattuale, gli interroganti chiedono di sapere i motivi per i quali non sia avvenuto il predetto riconoscimento.

A maggiore chiarimento si esplicita che, con l'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 1987, è stato, invece, concesso l'XI livello ai dirigenti direttori amministrativi provinciali dei disciolti enti mutualistici, con meno di sessantamila assistiti, escludendo il dirigente sanitario provinciale.

(3-00941)

GIACCHÈ, BOLDRINI, FERRARA Maurizio, MESORACA, BENASSI. – *Al Ministro della difesa.* – Considerati i positivi impegni assunti all'Assemblea

delle Nazioni Unite dal Presidente degli USA e dal Ministro degli esteri dell'Unione Sovietica di procedere alla eliminazione di gran parte delle scorte di armi chimiche delle due superpotenze operando nel contempo nella prosecuzione del negoziato per l'obiettivo della loro totale eliminazione, gli interroganti chiedono se non si ritenga di informare il Parlamento sulla esistenza di scorte e attività di produzione di aggressivi chimici nel nostro Paese e sulle misure che il Governo italiano intende adottare per contribuire al successo delle iniziative annunciate nonchè all'esito positivo del negoziato per la totale messa al bando di tali armi.

(3-00942)

GALEOTTI, TEDESCO TATÒ. – *Al Ministro del tesoro e al Ministro senza portafoglio per gli affari sociali.* – Premesso:

che il comune di Arezzo, a seguito di apposita ricognizione sugli edifici di sua proprietà destinati a sedi di pubblici servizi, valutato su quali di essi occorra intervenire per l'eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, e conseguente decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 378;

che lo stesso comune ha predisposto il piano di intervento di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l'eliminazione delle barriere, inoltrando alla Cassa depositi e prestiti – entro i termini e con le modalità indicate dall'articolo 29 della legge 11 marzo 1988, n. 67 – la richiesta di apposito mutuo di finanziamento dei progetti per 3.231.400.000 lire;

considerato che la stessa Cassa depositi e prestiti ha comunicato, con nota del 24 agosto 1989, l'adesione al finanziamento limitatamente a 188.452.789 lire, e cioè per un importo che neppure consente un primo stralcio funzionale dei lavori progettati per facilitare la vita di relazione dei portatori di *handicap* e consentire loro la migliore fruibilità degli immobili pubblici,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga urgente un provvedimento di rifinanziamento della legge n. 67 del 1988 che possa consentire, anche nel caso specifico, la concessione di mutui di importo adeguato alle esigenze rappresentate con i progetti approntati dai comuni.

(3-00943)

GALEOTTI, CONSOLI, BAIARDI, GIANOTTI. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Per sapere:

le ragioni che abbiano determinato la decisione di riassetto del gruppo Fondiaria;

quali garanzie effettive siano previste per gli interessi dei risparmiatori, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori agenziali;

se, di intesa con l'ISVAP, sia stata assunta ogni opportuna iniziativa a tutela degli anzidetti interessi.

(3-00944)

IMPOSIMATO. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e della difesa.* – Per conoscere:

se sia vero che nel procedimento penale a carico di Mario Iovine e Francesco Schiavone, inteso Sandokan, il Tribunale della libertà di Santa Maria Capua Vetere ha revocato il mandato di cattura emesso dal giudice istruttore di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di Mario Iovine, imputato – tra l'altro – dell'omicidio di Antonio Bardellino;

che, nello stesso procedimento penale, Mario Iovine sarebbe difeso dallo stesso avvocato difensore del suo principale accusatore Luigi Basile, indotto a ritrattare a seguito di una serie di minacce e di attentati ai danni della moglie;

quale sia la valutazione del Governo in merito alla decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere circa la compatibilità, da parte dello stesso avvocato difensore, della difesa di imputati le cui posizioni sono contrastanti tra loro.

(3-00945)

CROCETTA. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Per sapere se sia a conoscenza della grave situazione che si è determinata presso il II circolo didattico di Mazzarino (Caltanissetta) per le continue violazioni delle prerogative e delle funzioni degli organi collegiali messe in atto dal direttore didattico dottor Luigi Melita.

In particolare si chiede al Ministro in indirizzo se sia a conoscenza:

che nel mese di giugno 1989 il suddetto dottor Melita ha preteso di annullare e rimettere in votazione atti già deliberati dagli organi collegiali;

che, sempre nel mese di giugno, nel corso di una riunione per la scelta dei libri di testo, è arrivato a chiamare i carabinieri per allontanare due insegnanti che chiedevano di poter prendere la parola, suscitando sdegno nell'opinione pubblica;

che nel corso dell'estate ha inviato circa 60 addebiti ad insegnanti rei di «non volersi piegare alle disposizioni dei Superiori gerarchici» e che non si adeguano all'«obbligo di eseguire fedelmente, e senza ostruzionismo, gli ordini impartiti dal direttore Superiore gerarchico» (le frasi tra virgolette sono riportate testualmente, compreso la maiuscola di superiore, da un ordine di servizio del dottor Melita);

che prima di ogni votazione teneva a ricordare agli insegnanti che avevano la possibilità di votare sì, no o astenuto ma che, in quanto subordinati, avrebbero fatto bene ad approvare le proposte del direttore;

che il 5 settembre 1989 ha inviato alle insegnanti Maria Marino e Carolina Patti, al servizio medico-fiscale della USL n. 17 di Gela e, per conoscenza, al provveditore agli studi, al procuratore della Repubblica di Caltanissetta e al comando dei carabinieri di Mazzarino un ordine di servizio ove è scritto tra l'altro testualmente:

«Decreta

1) Alle docenti Marino Maria e Patti Carolina è vietata la presenza nel collegio dei docenti della Scuola Elementare; è, altresì, vietato l'accesso agli edifici di questo Circolo.

2) Il servizio medico-fiscale della USL 17 di Gela (CL) è invitato a sottoporre a visita medico-collegiale le docenti Marino Maria e Patti Carolina per:

valutare l'opportunità di porre le stesse in aspettativa di ufficio per salute; in caso affermativo indicarne il periodo;

valutare se le stesse siano, o siano state dal giugno '89, capaci di intendere e volere;

valutare se esistano le condizioni per dichiarare le stesse temporaneamente non idonee all'insegnamento: in caso affermativo indicarne il periodo.

3) Di chiedere al sig. Provveditore di avallare, con urgenza, quanto qui decretato: le stesse, forse, si mostreranno più ossequiose ad un ordine provveditoriale!!

4) Di chiedere al sig. Procuratore della Repubblica di volersi compiacere di ordinare al Comando dei CC. di Mazzarino l'esecuzione del presente decreto nonchè di valutare l'opportunità, o meno, di compiere ulteriori accertamenti.

5) Di ordinare, in separato foglio, al personale ausiliario di impedire l'accesso delle anzidette docenti a questo Edificio Madonnuzza»;

che l'8 settembre 1989 emanava un altro «decreto» con il quale revocava il provvedimento del 5 settembre;

che ha assegnato, senza giustificato motivo, ad attività integrative o alle supplenze alcuni docenti, titolari (da tanti anni) di cattedra;

che ha proposto provvedimento disciplinare per una insegnante perchè «in politica attiva ed ha ricoperto, nel passato, la carica di Sindaco di Mazzarino!»;

ritenuto:

che la ripresa del nuovo anno scolastico non ha visto instaurare un clima più sereno, anzi la situazione si è ulteriormente aggravata;

che molti genitori hanno preferito iscrivere i propri figli in altro circolo didattico (circa 25 alunni di prima elementare hanno ottenuto di poter cambiare circolo);

che si sono verificati altri gravi episodi, con protagonista il dottor Melita, e che sono oggetto di denuncia alla magistratura;

constatato:

che l'ispezione promossa, durante l'estate, dal provveditore agli studi di Caltanissetta, non ha prodotto finora alcun effetto (a tale proposito, nel già citato ordine di servizio del 5 settembre, il dottor Melita si permette di scrivere «Rilevato che, a tutt'oggi, i propri Superiori gerarchici (Provveditore e Min. P.I.), pur avendo ricevuto copia integrale dei verbali delle riunioni svoltesi nel mese di giugno 1989, pur avendo disposto relativa visita ispettiva nel circolo, non hanno contestato allo scrivente i poteri di supremazia gerarchica e disciplinare esercitati nel collegio o nel circolo»);

che le iniziative del direttore didattico del secondo circolo di Mazzarino non corrispondono a logiche di funzionalità didattica della scuola, nè ad alcuna altra logica tranne quella di creare solo confusione ed intimidire il corpo insegnante,

l'interrogante chiede al Ministro in indirizzo quali misure urgenti intenda adottare per superare il clima di terrore instaurato al secondo circolo didattico di Mazzarino, prima che si arrivi ad ulteriori degenerazioni,

e se non ritenga opportuno promuovere immediatamente un'ispezione ministeriale e procedere, nell'attesa della conclusione dell'indagine ispettiva, ad una sospensione cautelativa del dottor Luigi Melita dalla funzione di direttore didattico.

(3-00946)

ACHILLI, FABBRI, ACONE, AGNELLI Arduino, CASOLI, FRANZA, GUIZZI, MANIERI, MARNIGA, MARIOTTI, SCEVAROLLI, SIGNORI, VELLA.

– Al Ministro degli affari esteri. – Premesso:

che l'impegno delle nazioni civili per la eliminazione del fenomeno della droga assume sempre di più una importanza determinante al fine di garantire un futuro migliore alle giovani generazioni che più sono colpite dal suo dilagare;

che il sistema produzione-commercializzazione ha assunto caratteristiche sempre più preoccupanti attraverso organizzazioni criminose che hanno dimensioni internazionali e capacità di resistere ai tentativi di repressione dei singoli Stati nazionali;

che la lotta contro queste organizzazioni, come i fatti recenti della Colombia ancora una volta dimostrano, richiede non solo un coordinamento tra tutte le forze ma un vero e proprio piano internazionale per poter vincere contro i mezzi, gli uomini e le armi di cui il narcotraffico dispone,

tutto ciò premesso, si interroga il Ministro in indirizzo per sapere se non intenda dare seguito alla proposta avanzata in occasione della 44ª sessione dell'Assemblea generale che si è tenuta a New York nei giorni scorsi, anche in accordo con i Paesi più colpiti dal fenomeno, per giungere:

a) alla costituzione di un corpo speciale dell'ONU che, con l'accordo dei Paesi interessati, possa mettere in pratica tutte le misure necessarie a sconfiggere le organizzazioni internazionali che hanno costituito vere e proprie *enclaves* inaccessibili e a distruggere tutte le relative infrastrutture;

b) alla promozione di un piano di sviluppo alternativo per le zone che praticano la monocoltura, coordinando le iniziative che le singole Nazioni stanno mettendo in atto.

A giudizio degli interroganti la situazione richiede un intervento straordinario e di emergenza, non solo per salvaguardare la salute pubblica, ma per combattere più attivamente le strutture della criminalità organizzata che hanno fatto dello spaccio della droga la principale risorsa delle proprie attività.

(3-00947)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FILETTI. – Al Ministro delle finanze. – Ritenuto:

che l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 dispone specifiche norme in ordine all'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli delle imposte corrispondenti agli imponibili accertati dall'Ufficio ma non ancora definiti;

ritenuto, particolarmente, che la predetta disposizione stabilisce che la iscrizione provvisoria deve essere attuata dopo la notifica dell'atto di accertamento nella misura di un terzo dell'importo corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile accertato dall'Ufficio;

che la citata disposizione prescrive altresì il *quantum* della iscrizione provvisoria per il caso di proposizione di ricorso da parte del contribuente determinandolo in misure diverse ed in crescendo con riferimento alle decisioni adottate dalle commissioni tributarie nei vari gradi;

che alcuni contribuenti riscontrano difficoltà interpretative dell'articolo 15 sopra richiamato e, specificatamente, sono dell'avviso che l'Ufficio delle imposte ha l'obbligo di iscrivere a ruolo il terzo dell'imposta solo entro il termine decorrente dalla notifica dell'atto di accertamento alla data certa della presentazione del ricorso e non oltre tale data;

che ragioni di ordine sociale e di tutela dei diritti dei cittadini impongono un chiarimento interpretativo della norma citata;

che, altresì, nei casi di palese erroneità, manifesta esosità o carenza di sufficiente motivazione dell'accertamento dovrebbe comunque essere sospeso dall'Intendenza di finanza competente il pagamento delle somme costituenti il terzo dell'imposta pretesa senza che a tal fine sia vincolante l'eventuale parere negativo espresso dall'Ufficio delle imposte,

s'interroga il Ministro in indirizzo:

a) per conoscere l'effettiva interpretazione da attribuire all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e, particolarmente, il termine temporale entro il quale si debba operare l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli nella misura di un terzo dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile accertato dall'Ufficio;

b) se non ritenga di demandare all'intendente di finanza competente per territorio l'obbligo e, quanto meno, il potere di sospendere il pagamento della imposta iscritta nel ruolo provvisorio per il caso di palese erroneità, manifesta esosità o carenza di sufficiente motivazione dell'accertamento prescindendo anche dall'eventuale parere negativo dell'Ufficio delle imposte.

(4-03861)

MACIS, BATTELLO, SALVATO, CORRENTI, GRECO, IMPOSIMATO, BOCHICCHIO SCHELOTTO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Per sapere:

se non ritenga che le dichiarazioni rilasciate dal sottosegretario Giovanni Silvestro Coco sulla situazione degli uffici giudiziari di Palermo possano costituire una pesante interferenza nell'attività difficile e delicata che il Consiglio superiore della magistratura va compiendo;

se il contenuto delle dichiarazioni esprima la linea del Governo e, in caso negativo, se non ritenga di dover rilasciare una precisazione in tal senso.

(4-03862)

SANESI. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Appreso da notizie di stampa che la «Casa d'Italia» di Glasgow rischia di essere venduta all'asta;

considerato che tale eventualità è determinata dal fatto che per la gestione della prestigiosa villa si sono accumulati negli anni debiti per circa 600 milioni;

valutato che la causa principale dell'accumulo di tale cifra debitoria ebbe inizio nel 1979, allorchè il consolato italiano, fino ad allora residente nella «Casa d'Italia», fu trasferito ad Edimburgo, con la perdita della dignità

di rappresentanza consolare da parte dell'immobile in oggetto, che divenne, quindi, soggetto al pieno pagamento delle tasse comunali aggirantisi intorno alle 30.000 sterline l'anno;

valutato altresì che il consiglio regionale della Toscana ha votato all'unanimità una mozione in proposito,

l'interrogante chiede di sapere, visto l'enorme valore storico rivestito dalla «Casa d'Italia» di Glasgow - da sempre centro di incontro per la salvaguardia delle tradizioni e dei sentimenti nazionali, senza sottovalutare il ruolo di solidarietà morale svolto nei confronti delle migliaia di emigrati, specialmente toscani, che nel corso del secolo scorso dovettero emigrare in Gran Bretagna alla ricerca di un lavoro, ruolo, del resto, svolto ancora ai nostri giorni - se non si intenda provvedere affinché tutto quanto sopra ricordato non si perda nell'indifferenza generale.

(4-03863)

SANESI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - In relazione alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, recante «Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate»;

considerato che esiste una cronica carenza di personale amministrativo onde in molte zone del territorio nazionale saranno probabilmente soppressi anche alcuni tribunali cosiddetti minori ed alcune preture già classificate come «sezioni distaccate»;

valutato che tale riorganizzazione in prospettiva andrà sicuramente a contrastare con il dettato costituzionale che all'articolo 5 prevede il più ampio decentramento amministrativo;

valutato inoltre che tale processo accentratore creerà enormi disagi all'utenza residente in luoghi periferici rispetto alle sezioni di preture cittadine,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda rivedere il provvedimento nel rispetto delle reali esigenze non solo tecnico-amministrative ma dell'utenza, evidentemente prima destinataria di tali servizi.

(4-03864)

SALVATO, ZUFFA, DIONISI, IMBRIACO, RANALLI, MERIGGI. - *Ai Ministri della sanità, dell'interno e degli affari esteri.* - Premesso:

che in data 22 settembre 1989 un gruppo di appartenenti ad una associazione anti-abortista statunitense denominata «Operazione salvataggio», guidata da tre sacerdoti, ha occupato il reparto dell'ospedale «San Camillo» di Roma dove si effettuano le interruzioni volontarie di gravidanza ai sensi della legge n. 194 del 1978;

che gli occupanti hanno ripetutamente insultato le pazienti e gli operatori sanitari presenti nel reparto, distribuendo macabri oggetti in plastica raffiguranti feti umani;

che, a detta degli organi d'informazione, le donne venivano incitate a proseguire la gravidanza prospettando loro la vendita dei loro eventuali figli in cambio di una percentuale sui proventi;

che tale fatto ha provocato l'interruzione di un servizio pubblico ed ha palesemente violato la riservatezza delle pazienti, provocando grave turbamento nell'equilibrio psichico delle donne in un momento delicato della loro vita,

gli interroganti chiedono di sapere quali misure intenda adottare il Ministro in indirizzo:

per evitare il ripetersi di tali incursioni terroristiche nei reparti ospedalieri;

per garantire la corretta e completa applicazione della legge n. 194 del 1978;

per garantire serenità e riservatezza alle pazienti e tranquillità agli operatori sanitari impegnati nell'applicazione di una legge di così rilevante contenuto sociale, evitando che i reparti ospedalieri diventino teatro di manifestazioni di intolleranza civile e di fanatismo ideologico come da tempo avviene in diversi ospedali e in particolare al «San Camillo» di Roma e alla «Mangiagalli» di Milano;

per impedire il dilagare di un clima e di una cultura di intolleranza che mira a mettere in discussione l'esercizio di diritti democratici acquisiti e ad impedire l'applicazione di una legge dello Stato;

si chiede inoltre di sapere come intendano procedere i Ministri competenti a seguito di questo inqualificabile episodio nel quale si configurano i reati di interruzione di pubblico servizio, di violazione del diritto di riservatezza e altri, e quale intervento si intenda compiere presso l'ambasciata USA al fine di evitare che simili episodi abbiano a ripetersi.

(4-03865)

PIERALLI, CALLARI GALLI. – *Ai Ministri degli affari esteri, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Considerato che ormai per il terzo anno consecutivo le università palestinesi nei territori di Gaza e della Cisgiordania sono chiuse per decisione delle autorità israeliane e che tale chiusura si estende anche agli uffici e ai laboratori, impedendo ogni attività di ricerca da parte di professori e assistenti universitari;

condiviso il vivo allarme per il danno che ne deriva per l'avvenire stesso del popolo palestinese e dei suoi giovani, cui viene impedito di proseguire gli studi oltre il livello della scuola media superiore,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative il Governo intenda prendere direttamente e quali altre promuovere attraverso la Comunità europea per ottenere che, anche in forza dei rilevanti rapporti di cooperazione economica e culturale che l'Italia e la Comunità intrattengono con lo Stato di Israele, cessi questo stato di cose che si raffigura come una delle più gravi violazioni dei diritti umani e delle convenzioni in vigore nella comunità internazionale.

(4-03866)

CHIMENTI. – *Al Ministro dei trasporti.* – Vista la recente sciagura aerea di L'Avana causata, per quanto è dato conoscere, dal fenomeno del «vento di caduta»;

ricordato quanto accaduto il 27 settembre 1989 all'aeroporto di Punta Raisi di Palermo, dove solo la tempestiva e attenta (e fortunata?) interruzione del decollo del DC-9 M80 dell'ATI in servizio sulla rotta Palermo-Milano ha evitato una nuova spaventosa tragedia che avrebbe avuto quale causa, per unanime ammissione degli esperti, ancora una volta il fenomeno del «vento di caduta»;

considerato che quanto avvenuto a Palermo è la ripetizione di un analogo incidente già avvenuto nello stesso aeroporto il 17 aprile 1976;

appreso che, secondo l'Associazione dei piloti, gli aeroporti di Palermo e di Genova sono soggetti a fenomeni di improvvisa depressione atmosferica, meglio noti come «venti di caduta» o *wind shear*,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dotare, con la massima urgenza e con l'esercizio dei poteri derivanti dalla difesa della pubblica incolumità, gli aeroporti di Palermo e di Genova dei sistemi di controllo integrato contro il «vento di caduta», anche nel caso che detti sistemi, come è notizia, siano ancora in via di sperimentazione.

(4-03867)

BOSSI. - *Al Ministro del tesoro.* - Premesso:

che in data 3 febbraio 1970 la Direzione generale del Tesoro (IGBIE, protocollo n. 508491/posizione n. 20944/TC) comunicava al signor Giuseppe Corelli, residente in Trieste - via Giulia 37, nato a Draguccio Pisino il 5 novembre 1907, e ora deceduto, il riconoscimento dell'indennizzo ai sensi delle leggi 8 novembre 1956, n. 1325, e 6 marzo 1968, n. 193, per la perdita dei beni di sua proprietà in territorio delle ex province di Pola, Fiume e Zara poi passate alla Jugoslavia, quale profugo giuliano-dalmata;

che alla figlia Angelina Corelli, nata a Rozzo Colmo (Fiume) il 23 novembre 1928, e attualmente residente in Como - Via Salita San Donato 5, quale unica erede non è stato ancora liquidato l'indennizzo stabilito, secondo lo stanziamento e le modalità di cui all'articolo 79 della legge 5 aprile 1985, n. 135, pur essendo affetta da forme invalidanti,

l'interrogante chiede di conoscere lo stato della relativa pratica.

(4-03868)

BOSSI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che il signor Alberto Carugati, invalido civile, residente in Milano, in via Donatello e assunto nell'amministrazione postale il 22 ottobre 1980, è attualmente operatore in servizio effettivo di V categoria presso il CMP di Milano-Roserio, è stato esonerato per motivi di salute dalla commissione medico collegiale dell'Ispettorato sanitario regionale delle poste e delle telecomunicazioni di Milano, costituitasi il 16 marzo 1988, da servizi notturni e da lavori che comportino la stazione eretta;

considerato che le richieste indirizzate dallo stesso alla Direzione del personale della Direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Milano di essere trasferito ad altre sedi e a mansioni diverse, anche di categoria inferiore, che non comportino stazione eretta, non hanno finora sortito esito positivo,

l'interrogante chiede di sapere i motivi che ostino alla collocazione di idonee mansioni in rapporto alle condizioni di salute dell'operatore Alberto Carugati.

(4-03869)

VISIBELLI, SPECCHIA, PONTONE. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che il nuovo «piano Schimberni», consegnato nei giorni scorsi al Ministro dei trasporti, penalizza il Mezzogiorno come, tra l'altro, dimostra la

proposta di spendere 18.000 miliardi per potenziare la rete ferroviaria del Nord e soltanto 9.000 miliardi per quella del Sud, quando invece bisognerebbe attuare investimenti prioritari proprio nell'Italia meridionale al fine di modificare l'attuale situazione di estremo svantaggio di questa rispetto al resto d'Italia;

che, scandalosamente, nel suddetto documento dell'ente Ferrovie dello Stato gli interventi per migliorare la rete ferroviaria del Mezzogiorno sono definiti «importanti per lo sviluppo delle aree meridionali e utili per l'esercizio ferroviario», ma nello stesso tempo sono giudicati «non necessari al raggiungimento degli obiettivi del piano», come è scritto a stampatello sulla prima pagina del capitolo IV del programma, dedicato al Mezzogiorno;

che, in particolare, per quanto riguarda la regione Puglia, il piano, tra le 49 priorità elencate (*per incidens*, quelle riguardanti il Mezzogiorno sono le ultime: dal 28° al 49° posto), non prevede:

a) il raddoppio della linea Bari-Lecce, promesso e atteso da diversi decenni;

b) il preannunciato collegamento veloce tra la Puglia e Roma (con il famoso "Pendolino");

c) la sistemazione del nodo di Bari;

d) gli investimenti per la linea Foggia-Lucera, che addirittura rischia di essere disattivata;

e) il raddoppio della tratta terminale della linea Bari-Taranto, cioè la Palagianello-Taranto,

s'interroga il Ministro dei trasporti per sapere se non ritenga di far rielaborare la seconda bozza di programma di sviluppo dell'ente Ferrovie dello Stato, tenendo nella dovuta considerazione le urgenti e prioritarie necessità del Mezzogiorno nel settore dei trasporti ferroviari, prevedendo investimenti per risolvere gli annosi e innanzi elencati problemi del Mezzogiorno e della regione Puglia in particolare, così come all'unisono e coralmemente richiesto da tutte le forze politiche, sociali, sindacali e imprenditoriali che contestarono duramente nel giugno scorso il primo «piano Schimberni».

(4-03870)

LONGO. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che da molte settimane le vicende societarie, amministrative e giudiziarie della cooperativa edilizia «Il Falco» (costituitasi nel 1982 a Monselice in provincia di Padova) sono all'ordine del giorno dell'opinione pubblica e della stampa locali (basterà citare i titoli apparsi su «Il Gazzettino» e su «Il Mattino di Padova»: «Le case fantasma»; «Falco, un crocevia di denunce»; «Altri quattro espulsi dalla cooperativa Falco»; «Monselice: il comune batte cassa alla cooperativa Falco»; «Falco, un buco di 700 milioni»; «Il pretore riconosce le ragioni dei soci dissidenti e trasmette tutti gli atti alla procura della Repubblica»; «La Falco appesa ad un filo»; «La cooperativa Falco ora arriva in tribunale»;

che la cooperativa «Falco», con oltre un centinaio di soci, è fra le maggiori cooperative edilizie operanti nel Veneto e pertanto le responsabilità e gli eventuali errori del presidente, dell'amministratore unico e del consiglio di amministrazione coinvolgono gli interessi e le legittime

aspettative di moltissime famiglie che in perfetta buona fede nell'attività della cooperativa hanno investito i propri risparmi e i propri capitali, ritenendo di sentirsi garantite dalla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

che esistono ormai tutti gli elementi per ritenere che vi sia un vizio di origine fin dalla nascita della cooperativa negli intendimenti poco chiari dei suoi promotori (basti pensare all'inaudito articolo 11 dello Statuto, dove si stabilisce che «il consiglio d'amministrazione escluderà il socio che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la società, o fomenti dissidi o disordini tra i soci»: articolo fatto su misura e che è stato usato per espellere qualsiasi socio che, in un modo o nell'altro, chiedesse documentazione, informazione, presa di visione dei documenti e atti della cooperativa). Finora il pretore di Monselice si è dovuto occupare due volte della «Falco»: e tutt'e due le volte i dirigenti della cooperativa ne sono usciti squalificati, prima dovendo subire un'ordinanza di esibizione ai soci richiedenti degli atti sociali di vario tipo e poi, a seguito di un rozzo tentativo di aggirare l'ordinanza attraverso una truffaldina espulsione dei soci per renderli non più titolari del diritto ad essi riconosciuto dal pretore, venendo colpiti da un ulteriore ordine del magistrato ad esibire i conti e i documenti (e, contemporaneamente, l'esecutorietà delle delibere di espulsione dei soci veniva sospesa dal pretore, che trasmetteva tutti gli atti alla procura della Repubblica ipotizzando reati più gravi da parte della cooperativa);

che una situazione di particolare pericolo si è creata in particolare per 24 soci che, in perfetta buona fede e ritenendo che i dirigenti della «Falco» fossero affidabili, sono stati indotti dal presidente e dall'amministratore unico a sottoscrivere una garanzia verso l'assicuratrice «La Fondiaria» di Firenze di una serie di fidejussioni per complessivi 1214 milioni emesse a favore del comune di Monselice nell'interesse della cooperativa «Falco», fidejussione che il comune ha chiamato «La Fondiaria» ad onorare non avendo la cooperativa «Falco» pagato quanto doveva all'ente locale, e facendo così, essa, scattare la rivalsa nei confronti dei soci garanti (operazione quanto mai sospetta, e condotta almeno in modo incauto dall'assicuratrice «La Fondiaria», la quale si è fidata di interlocutori poco seri e non si è curata di verificare che i garanti, i quali erano convinti di garantire una cifra assai più modesta dei 1214 milioni, fossero precisamente informati di quello che firmavano);

che, in base al codice civile, le società cooperative sono sottoposte alle autorizzazioni, alla vigilanza e ad altri controlli sulla gestione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, in caso di irregolarità finanziarie, di gestione e funzionamento, può intervenire ordinando ispezioni, esonerando gli amministratori, affidando la gestione ad un commissario governativo determinandone poteri e durata. Ebbene, tali circostanze si configurano perfettamente nella situazione della cooperativa «Falco», sia per il mancato deposito del bilancio annuale sia per false comunicazioni sociali,

tutto ciò premesso, l'interrogante chiede di sapere:

1) se risponda a verità che si sarebbe recentemente svolta presso la cooperativa «Falco» una ispezione da parte di funzionari ministeriali, e che tale ispezione avrebbe certificato la regolarità della situazione;

2) quali elementi di conoscenza abbiano portato gli ispettori ministeriali a tale conclusione, la cui gravità di fronte all'effettiva situazione

pubblicamente emersa è del tutto evidente: il Ministero rischia infatti di apparire ed essere corresponsabile e complice dei dirigenti della cooperativa;

3) se il Ministro in indirizzo non intenda avvalersi dei propri poteri per ordinare una indagine, esercitare davvero la vigilanza che gli compete, sciogliere il consiglio d'amministrazione della «Falco» e nominare un commissario che salvaguardi i diritti dei soci e faccia ogni sforzo per recuperare le finalità sociali (realizzare il diritto alla casa) che hanno mosso i soci ad iscriversi alla cooperativa al di là degli effettivi intenti dei fondatori;

4) se il Ministro non intenda sollecitare l'assicuratrice «La Fondiaria» di Firenze a sospendere la richiesta ai 24 soci di garantire le citate fidejussioni, ricercando un accordo temporaneo con il comune e garantendo, attraverso il commissariamento della cooperativa, il pieno impegno ministeriale a cercare le soluzioni più positive;

5) se il Ministro, utilizzando anche le locali strutture finanziarie dello Stato, non intenda avviare una indagine sulle variazioni nella consistenza patrimoniale dell'ex presidente della cooperativa, oggi amministratore unico, intervenute nel corso degli anni di direzione personale e accentratissima della «Falco».

(4-03871)

RIVA, STREHLER, ROSSI, NEBBIA. - *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente.* - Considerato:

che nel territorio del comune di Turbigo (Milano) è in funzione da anni una centrale termoelettrica dell'Enel;

che, secondo quanto accertato dalla USL n. 71 di Castano Primo, le emissioni della centrale stessa possono essere all'origine di numerose forme tumorali diffuse tra i lavoratori dell'impianto e nelle popolazioni del circondario;

che più di trentacinquemila cittadini hanno sottoscritto una petizione popolare per scongiurare l'ulteriore ampliamento dell'impianto e per sollecitarne la conversione a combustibile gassoso (metano);

che il consiglio comunale di Turbigo, non avendo ricevuto risposta alcuna alle richieste di chiarimenti ed assicurazioni da tempo prospettate all'Enel ed alle pubbliche amministrazioni interessate, ha approvato - in data 29 aprile 1989 - un ordine del giorno di sostegno alla petizione popolare;

che il sindaco dello stesso comune di Turbigo, con lettera in data 10 luglio 1989, ha nuovamente ed esplicitamente richiesto all'Enel la sospensione di «ogni intervento operativo che riguardi l'ampliamento della centrale», nonchè l'invio «della più ampia informazione sul progetto, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349», ma a tutt'oggi nessuna risposta è pervenuta all'amministrazione comunale,

gli interroganti chiedono di sapere:

1) quali siano gli intendimenti dell'Enel circa l'ampliamento della centrale termoelettrica di Turbigo;

2) se sia stata presa in esame l'ipotesi della metanizzazione dell'impianto e - eventualmente - per quali ragioni sia stata scartata;

3) se, almeno in vista dell'ampliamento della centrale, siano stati compiuti gli studi di valutazione dell'impatto ambientale di cui alla direttiva

CEE n. 337 del 1985 ed alla stessa legge istitutiva del Ministero dell'ambiente;

4) se, a garanzia della salute degli abitanti dei comuni confinanti, sia prevista l'installazione di stazioni di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico nei comuni di Vanzaghello, Cameri, Nosate, Biate di Magnago, Furato di Inveruno e Bernate Ticino, come esplicitamente richiesto dai cittadini interessati.

(4-03872)

CAVAZZUTI. - *Al Ministro del tesoro.* - Considerato che dalle notizie apparse sui giornali, che riprendevano dichiarazioni dell'amministratore delegato Alfonso Scarpa, risulta che «La Fondiaria spa» ha subito una profonda ristrutturazione per cui è oggi considerabile come una «scatola cinese» e non più come una «compagnia di assicurazione» dotata di una propria «autonomia reddituale», l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che sussistano tutti gli elementi affinché la Consob, ai sensi dell'articolo 30 del regolamento per l'ammissione dei titoli alla quotazione ufficiale nelle borse valori, proceda all'immediata sospensione del titolo «La Fondiaria» dalla quotazione ufficiale nelle borse valori. Ciò in quanto per tale titolo sono venuti meno i requisiti indicati al secondo comma dell'articolo 6 del citato regolamento che espressamente prevede una «autonomia reddituale» intesa come capacità della società emittente di produrre reddito in via autonoma e non in dipendenza in via prevalente (come appare nel caso «La Fondiaria») dai rapporti di gruppo.

(4-03873)

POLLICE. - *Al Ministro dell'ambiente.* - Premesso:

che la vicenda del treno pieno di rifiuti tossici bloccato nella stazione di Rocchetta Sant'Antonio (Foggia) da un sequestro giudiziario, dopo che il pretore di Lacedonia stabilì che le 2.200 tonnellate di magnesio che trasportava erano pericolose, è di nuovo tornata alla ribalta per la clamorosa decisione della corte d'appello di Trento che ha stabilito che il piccolo comune del Foggiano deve restituire i carri all'amministrazione ferroviaria e provvedere - da solo o in concorso con la provincia e la regione - al deposito delle scorie;

che su tale vicenda l'interrogante ha già presentato una interrogazione in data 28 febbraio 1989 (4-02947) senza ottenere alcuna risposta;

che ora con questa decisione della corte d'appello di Trento la vicenda si è fatta ancora più grottesca, visto che Rocchetta Sant'Antonio non dispone di un sito attrezzato per lo stoccaggio delle scorie e che allestirlo comporterebbe spese notevoli;

che i numerosi vincoli idro-geologici e forestali sconsigliano, data l'instabilità dei terreni, di avviare una mega-discarica nella zona;

che il sindaco di Rocchetta ha lamentato pubblicamente di non aver ricevuto un aiuto deciso dalle autorità a cui si è rivolto, compreso il Ministero dell'ambiente, e d'altra parte il treno è fermo ormai da due anni e mezzo alla stazione di Rocchetta, nonostante i seri rischi di disastro ecologico e di inquinamento del fiume Ofanto che scorre a fianco della stazione rocchetana;

che anche la regione Puglia non ha seguito con la dovuta attenzione la vicenda ed infatti non ha partecipato neppure al vertice che si è tenuto alla

presenza di rappresentanti dell'assessorato all'ecologia della provincia e della Guardia di finanza (cui la corte d'appello ha delegato l'esecuzione della propria ordinanza) dal quale sono venute proposte alternative alla richiesta della corte d'appello,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda intervenire con decisione nella vicenda perchè si giunga ad una soluzione immediata visti i pericoli che la zona interessata sta correndo e rischia di correre.

(4-03874)

MARGHERITI. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Premesso:

che danni gravissimi sono stati riscontrati in una delle tombe etrusche più significative e famose del comprensorio archeologico di Chiusi (Siena), chiamata «della scimmia», per il piccolo quadrumane legato ad un albero, raffigurato in una delle pitture che ne ornano la cella ed i cui dipinti risalgono al 480-490 avanti Cristo;

che la scoperta dell'avvenuto crollo di una parte del cornicione del soffitto di tale tomba, scavata nel tufo ad otto metri di profondità, è stata fatta del tutto casualmente da una *troupe* televisiva autorizzata dalla competente soprintendenza, in quanto la tomba stessa fu chiusa al pubblico nel 1979 perchè già da allora, evidentemente, erano emersi segni dei pericoli di deterioramento;

che la casualità nella scoperta del crollo evidenzia l'assenza o, quanto meno, la carenza della dovuta sorveglianza tecnica e della conseguente manutenzione,

l'interrogante chiede di sapere:

a) quali siano le cause reali che hanno provocato il crollo del cornicione e in quale data tale crollo può essersi verificato;

b) perchè non sia stata attuata l'indispensabile vigilanza tecnica (trattandosi, peraltro, di una tomba unica nel suo genere, per la profondità e per i graffiti scavati e decorati direttamente sul tufo, tuttora in buono stato di conservazione) e non siano state realizzate in tempo utile le necessarie opere di manutenzione e di consolidamento;

c) quali provvedimenti urgenti si intenda assumere, per restituire la «tomba della scimmia», opportunamente restaurata e protetta, quanto meno alla fruizione degli studiosi;

d) quali provvedimenti di più lungo periodo si intenda assumere per la conservazione, la valorizzazione e la possibile fruizione, anche da parte del turismo culturale e d'arte, dell'intero patrimonio archeologico chiusino, delle altre tombe ed in particolare del Museo etrusco nazionale, ivi compresa la notevole quantità di reperti tuttora accumulati nei suoi sotterranei.

(4-03875)

SANESI. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Premesso che lo stato nel quale versa la finanza del comune di Firenze non permette un adeguato finanziamento a copertura di spese per sorveglianza ai monumenti ed alle opere d'arte;

premessi, altresì, che Firenze ha un patrimonio artistico valutabile al 10 per cento di tutto il patrimonio nazionale;

considerato che inviti od ordinanze non valgono più a dissuadere dalla volontà a delinquere che colpisce ripetutamente beni culturali ed artistici,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di prendere provvedimenti affinché sia garantito il rispetto di quelle opere che sono vanto non solo di Firenze, ma di tutta l'Italia.

(4-03876)

VIGNOLA. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che sin dal 7 giugno 1988 il dottor Pasquale Vitale, ufficiale sanitario della USL n. 24, riferiva al sindaco di Frattamaggiore (Napoli) sullo «stato generale di abbandono e di degrado ai limiti del "terzo mondo" in cui versano gli occupanti e le loro famiglie dei *containers* di via Rossini di quella città» invitando il sindaco «ad adottare le misure ed i rimedi più idonei ed opportuni per ovviare a questo incivile e increscioso stato di cose»;

considerato che nel detto comune sono stati ora ultimati 42 alloggi e che è stata nominata, ed è da tempo al lavoro, una commissione per la formazione della graduatoria degli aventi diritto, presieduta da un autorevole funzionario della prefettura di Napoli,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda promuovere impegni effettivi da parte della prefettura di Napoli perchè detta commissione termini con sollecitudine i lavori e si possa procedere all'assegnazione degli alloggi prima che i rigori dell'inverno vengano ad aggravare le condizioni degli aventi diritto e in particolare di quelli rifugiati nei *containers*.

(4-03877)

IMPOSIMATO. - *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che il vice questore Mauro Vincenzo in servizio presso il Comando di pubblica sicurezza di Ischia è stato trasferito al Comando di pubblica sicurezza di San Carlo all'Arena ai primi di settembre del 1989, in singolare coincidenza con una serie di inchieste che il Mauro aveva condotto e stava conducendo sulla criminalità organizzata di stampo mafioso ad Ischia, accertando tra l'altro la presenza di elementi della camorra ad Ischia con la collusione di alcuni elementi delle istituzioni;

che il trasferimento di Mauro è avvenuto senza richiesta e contro la volontà dell'interessato;

che, d'altra parte, nella pretura di Ischia il pretore Eugenio Giacobini è stato trasferito dal settore penale a quello civile nel momento in cui si stava occupando delle scariche abusive;

che in questo modo è avvenuto un depotenziamento dell'apparato istituzionale contro la malavita e l'inquinamento ambientale ad Ischia, ove risiedono esponenti della mafia e della camorra, tra cui Domenico Di Maro, prestanome dei Nuvoletta, Antonio Spavone ed altri,

l'interrogante chiede di conoscere le ragioni del trasferimento di Mauro Vincenzo e della destinazione del pretore Giacobini al settore civile della pretura di Ischia.

(4-03878)

ONORATO. - *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* - Premesso:

che il Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica di Imperia, nella seduta del 26 agosto 1988, ha riconosciuto alla signora Teresa Casali un'indennità di accompagnamento di 509.200 lire mensili a partire dall'11 febbraio 1988;

che l'indennità non è stata mai corrisposta sino a che la signora Casali, ormai ottantaseienne, decedeva nella metà di agosto del 1989;

che il marito della Casali, Egidio Petrolli, unico erede, ha dovuto presentare nuova documentazione per poter riscuotere quanto dovuto in seguito alla ormai lontana delibera del 26 agosto 1988, a lui estremamente necessario per l'avanzata età (86 anni) e le condizioni di estremo bisogno economico anche a seguito delle spese affrontate per l'assistenza alla moglie,

l'interrogante chiede di conoscere quale misura i Ministri in indirizzo intendano assumere per assicurare che il CPABP presso la prefettura di Imperia liquidi al più presto l'indennità dovuta.

(4-03879)

IMPOSIMATO, GAMBINO, DIONISI, GAROFALO, GALEOTTI, MESORACA, BISSO, PINNA, TORNATI, VISCONTI. – *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e della difesa.* – Premesso:

che recenti avvenimenti hanno dimostrato che le infiltrazioni della camorra in provincia di Caserta hanno raggiunto ormai il livello di guardia, come riconosciuto dal Presidente della Commissione antimafia;

che tale infiltrazione si sarebbe manifestata, tra l'altro, nell'aggiudicazione di appalti ad esponenti della camorra nella zona dell'agro aversano;

che, nell'ambito di recenti indagini svolte dalla questura di Caserta e dal reparto operativo dei carabinieri di Caserta, sono stati indiziati di interesse privato in atti di ufficio da parte del giudice istruttore di Santa Maria Capua Vetere, di cui sarebbe stato disposto il trasferimento alla procura della Repubblica di Arezzo, nel momento più delicato delle indagini sui *clan* camorristici di Bardellino, Iovine e Schiavone, alcuni amministratori dei comuni di Casal di Principe,

gli interroganti chiedono di conoscere:

a) quale sia lo stato delle indagini che i carabinieri hanno avviato da mesi sulla regolarità degli appalti nell'agro aversano e nella provincia di Caserta e se non si intenda sollecitare gli inquirenti ad ultimare le indagini in breve tempo;

b) quale sia lo stato del procedimento penale contro Francesco Schiavone e Mario Iovine, di recente arrestati in Francia;

c) se sia vero che due coraggiosi giornalisti de «Il Mattino», Nando Santonastaso e Rosaria Capacchione, siano stati ripetutamente fatti oggetto di atti di intimidazione di matrice camorristica;

d) se non si intenda provvedere alla immediata destinazione dei giudici e dei presidenti, già decisa dal Ministero di grazia e giustizia, al tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sottoposto ad un carico di lavoro crescente a seguito della quantità innumerevole di episodi delittuosi verificatisi negli ultimi tempi.

(4-03880)

VISIBELLI. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* – Premesso:

che in data 30 settembre 1989, presso la caserma agenti della casa circondariale di Trani (Bari), si è svolto un convegno, promosso da alcuni detenuti ivi ristretti presso la sezione di massima sicurezza, avente ad oggetto il «trattamento dei detenuti a maggior indice di pericolosità»;

che ciò che ha destato maggior stupore e perplessità (e perchè no, rabbia!) è il fatto che, alle ore 11, a due ore dall'inizio del dibattito, presenti il

sottosegretario di Stato alla giustizia Sorice, il giudice costituzionale Dell'Andro, l'onorevole Vesce, lo scrivente senatore e numerose illustri autorità politiche, religiose, giudiziarie, militari e civili, i cinque detenuti promotori dell'iniziativa non fossero ancora presenti;

che, nel chiedere i motivi di una tale assurda assenza, l'interrogante si rese conto che la testardaggine, l'ignoranza e, a monte, l'assoluta carenza di «informazione» e «formazione» stavano bloccando tutta la manifestazione. In particolare, per dubbi ingenerati il giorno precedente (anche se abbondantemente risolti dalla direzione e dal magistrato di sorveglianza) dalla stessa direzione generale degli istituti di prevenzione e pena, il maresciallo titolare del servizio di custodia si rifiutava di condurre i detenuti al luogo del convegno (sito, comunque, nell'ambito dell'istituto penitenziario), nonostante i ripetuti inviti e ordini (anche per iscritto) dell'autorità dirigente. In pratica, il citato sottufficiale non riconosceva valore di «ordine» (così gli hanno insegnato!) alle disposizioni impartitegli dal direttore dell'istituto, neppure a quelle, non equivoche, messe ripetutamente per iscritto.

Si lascia solo immaginare se una tale disobbedienza si dovesse verificare in casi di tumulti o di sommosse!

che l'interrogante non crede di dover, in questa sede, elencare le fonti normative e di costante giurisprudenza militare che conferiscono, suo malgrado, al direttore di un istituto di pena, la qualifica di «comandante del corpo»; basterà citare, in dottrina, il Renato (Enciclopedia del diritto, voce «agenti di custodia») il quale così si esprime: «Il corpo dipende dal Ministero di grazia e giustizia e ogni singolo reparto direttamente dal direttore dell'istituto di prevenzione e pena al quale fa capo».

Ebbene, quel sottufficiale e tutti gli altri che, a Trani, prestano servizio, si rifiutavano di adempiere ad un ordine legittimo, perchè argomenti così essenziali non sono loro illustrati;

che, in tal senso, nella stessa giornata, non senza polemica, l'interrogante fece presente al direttore generale degli istituti di prevenzione e pena che l'amministrazione penitenziaria non forma culturalmente i suoi «agenti», ed anzi, con ordini equivoci, contribuisce (come nella fattispecie) ad aumentare incertezze ed ignoranza;

che infatti il povero sottufficiale *de quo*, il giorno precedente i fatti che si vanno contestando, aveva appreso che, da parte della direzione generale, in relazione allo spostamento di cinque detenuti dalla sezione di detenzione alla caserma agenti si era ipotizzato il reato di «evasione»,

quanto sopra premesso, si interrogano i Ministri in indirizzo affinché vogliano far conoscere:

1) i motivi per i quali, a poche ore da una manifestazione, da tempo organizzata e programmata, da parte della direzione generale degli istituti di prevenzione e pena, sia stata supposta l'ipotesi di «evasione» per il semplice spostamento, nell'ambito della struttura penitenziaria, di cinque detenuti;

2) se non ritengano di adottare drastici provvedimenti disciplinari nei confronti di chi (sicuramente portatore di intenti contrari a quelli che l'amministrazione penitenziaria persegue), tale inverosimile e a-giuridica tesi ha suggerito;

3) se non ritengano, comunque, a mezzo di apposita circolare, di chiarire le idee al personale militare, soprattutto circa le funzioni di «comandante di corpo» che, in buona sostanza, aggravano solo la già responsabile posizione di un direttore di istituto di pena;

4) se non ritengano, infine, affinché l'avanzata legislazione penitenziaria non venga vanificata da falsa ed errata «formazione» ed «informazione» del personale militare di provvedere, con urgenza, che, anche a livello locale o regionale, vengano istituiti corsi di qualificazione ed aggiornamento del detto personale;

5) entro quali tempi si preveda una radicale e globale riforma di tutto il personale penitenziario (dall'agente di custodia al direttore dell'istituto, ai magistrati che ancora dirigono, senza averne la specifica professionalità, gli uffici della direzione generale degli istituti di prevenzione e pena) che sia in linea con i tempi e con la legislazione vigente in materia di esecuzione delle pene.

(4-03881)

IMPOSIMATO, ANDREINI, CONSOLI, FERRAGUTI, GAMBINO, VETERE, VIGNOLA, LIBERTINI, CROSETTA, MERIGGI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che nell'area di Afragola (Napoli) dovrebbe sorgere una cittadella dei divertimenti denominata «Parco a tema», il cui costo iniziale dovrebbe essere di circa 360 miliardi di lire;

che da precise notizie di stampa, nonchè dalle risultanze delle indagini svolte dai carabinieri di Casoria (Napoli), i terreni espropriati da destinare alla costruzione del parco giochi sarebbero stati acquistati in gran parte da *clan* della camorra operanti ad Afragola, tra i quali si sarebbe scatenata una vera e propria guerra che ha provocato numerosi omicidi;

che una diretta conseguenza di questa lotta all'interno della camorra sarebbe stata l'uccisione di due amministratori comunali di Afragola;

che i gruppi camorristi sarebbero riusciti ad accaparrarsi i terreni destinati al «Parco a tema» dopo aver costretto i diversi proprietari a vendere a prezzi irrisori, ottenendo guadagni eccezionali a seguito della sopravvalutazione dei terreni da espropriare da parte del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

che a seguito delle indagini svolte dai carabinieri di Casoria, e tradottesi in un rapporto inviato al giudice istruttore di Napoli, l'operazione Disneyland si sarebbe svolta come segue. La società privata Tecnoparck, controllata dalla Finbrescia, presieduta dal costruttore Mario Doria, avrebbe eseguito uno studio di fattibilità del progetto «Parco a tema», presentandolo al presidente della regione Campania e alla giunta regionale per ottenerne l'approvazione; il presidente della regione Campania *pro-tempore*, Antonio Fantini, dopo aver preso contatti con l'allora Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno avrebbe individuato l'area per la edificazione del parco a seguito di una variante al piano regolatore decisa dal consorzio Asi (Area di sviluppo industriale) di Napoli, istituendo un agglomerato di 200 ettari all'altezza dell'intersezione dell'asse mediana con l'autostrada Napoli-Roma, nell'area di Afragola. La regione Campania avrebbe affidato – subito dopo – la realizzazione del «Parco a tema», in regime di concessione, alla Tecnoparck, senza indire la gara pubblica di appalto, nonostante non sussistessero le condizioni previste dalla legge per i terremotati poichè non si trattava di opere urgenti e straordinarie di edilizia nelle zone terremotate. I carabinieri di Casoria avrebbero accertato che la Tecnoparck ottenne dalla Insud, società pubblica con capitale dell'Agenzia per il Mezzogiorno, il finanziamento del progetto. Il presidente della Insud, Fabio Fittipaldi, dopo

aver accettato l'offerta della Tecnoparck di entrare nell'affare Disneyland, si sarebbe rivolto al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il quale decise di far finanziare l'Insud, e dunque tutta l'operazione Disneyland, dall'Agenzia per il Mezzogiorno, e ciò nonostante il disaccordo espresso da detta Agenzia;

che il finanziamento dell'operazione sarebbe avvenuto attraverso la creazione della Società Parco Napoli, anch'essa - come la Tecnoparck - controllata dalla Finbrescia;

che la Società Parco Napoli successivamente avrebbe ceduto il pacchetto azionario per il 60 per cento alla Tecnoparck e per il 40 per cento alla Insud, il cui capitale sociale sarebbe aumentato, per decisione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, da 263 a 381 miliardi di lire;

che alla Finbrescia sarebbe stato concesso dalla Insud un mutuo rimborsabile, a partire dal ventesimo anno dall'erogazione con un interesse semplice del 4 per cento;

che le condizioni finanziarie dell'intera operazione sarebbero state dettate dallo stesso Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con una direttiva dell'ottobre 1988 ai presidenti dell'Agensud e dell'Insud, gli interroganti chiedono di conoscere:

1) l'epoca in cui venne decisa l'operazione Disneyland e i soggetti privati o pubblici che la promossero;

2) quali siano stati i prezzi dei terreni espropriati dell'area di insediamento della città dei divertimenti in Afragola;

3) se sia vero che molti di questi terreni sarebbero stati acquistati, in vista dell'operazione, da esponenti di *clan* camorristici operanti nella zona e facenti capo ai Magliulo e Moccia, a prezzi di gran lunga inferiori a quelli pagati dalla Insud a titolo di esproprio;

4) se, nell'ambito di questa operazione, sarebbero stati uccisi due consiglieri comunali di Afragola che si opponevano alla costruzione del «Parco a tema», per l'infiltrazione in tale operazione dei *clan* della camorra;

5) con quali criteri e da chi sia stata individuata l'area per l'insediamento del «Parco a tema» e se siano stati consultati preventivamente i competenti uffici locali dell'Arma dei carabinieri e della polizia per assicurarsi della convenienza dell'operazione sotto il profilo della sua compatibilità con il dominio esercitato nella zona dai *clan* camorristici;

6) quale sia lo stato del procedimento penale pendente davanti al giudice istruttore di Napoli a seguito del rapporto inviato dai carabinieri di Casoria.

(4-03882)

IMPOSIMATO: - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che il Consiglio superiore della magistratura ha di fatto esteso l'inchiesta sul giudice Di Pisa al pubblico ministero Giuseppe Ayala, quello stesso giudice che ha condotto alcune tra le più importanti indagini di Palermo sostenendo l'accusa nel primo maxi-processo contro «cosa nostra» e formulando le requisitorie nel processo per l'omicidio Mattarella. Contro di lui il giudice Di Pisa ha rovesciato una valanga di sospetti, maldicenze e dicerie, ritenendolo uno degli autori di un presunto complotto diretto a bloccare le inchieste sulla giunta Orlando;

che, colto da un irrefrenabile desiderio di rivalsa, Di Pisa si è rivolto anche contro Giovanni Falcone, il procuratore aggiunto Giammarco e il presidente Carmelo Conti;

che, in linea con le sue tesi pseudoaccusatorie, sono venute fuori altre lettere anonime contro altri due giudici, Vito Amari e Piero Falcone, «rei» di avere assolto, in difformità dalla richiesta del Di Pisa, il vice questore Saverio Montalbano dal reato di favoreggiamento degli assassini dell'agente Natale Mondo. Tutto ciò sarebbe avvenuto per contiguità politica nell'area comunista tra giudici e imputato;

che questo è il quadro desolante e umiliante all'esame del Consiglio superiore della magistratura. Ma vediamo quali sono gli elementi contro Ayala. L'aver preso in prestito soldi dal Banco in Sicilia (operazione risultata regolare), la gestione scorretta - non si dice perchè - di processi per fini di protagonismo, rapporti con persone legate a *boss* mafiosi. Quest'accusa si riferisce all'amicizia di Ayala con un giornalista de «L'Europeo», che durante una breve detenzione per appropriazione indebita avrebbe conosciuto in carcere Gerlando Alberti. Continuando nel suo diluvio di «insinuazioni» - così ne parlano quasi tutti i giornali - Di Pisa si rivolge anche contro Falcone che prima di un interrogatorio all'Ucciardone, avrebbe «subito». (*sic*) l'abbraccio di Michele Greco, «il papa», poi rinviato a giudizio da Falcone per una serie di gravi delitti. Ma Di Pisa incalza il collega reo di essere «giudice planetario con competenza su tutto e su tutti» e di aver incontrato ripetutamente Contorno e Buscetta a Palermo, anche durante il processo a «cosa nostra». Qui siamo all'assurdo. Ma è illecito e scorretto eseguire interrogatori di mafiosi all'estero nell'istruttoria di processi con connessioni internazionali? E dov'è l'anomalia nell'incontro con imputati interrogati su fatti diversi da quelli per cui sono processati? Ma Di Pisa crede di liquidare Falcone parlando di scarcerazioni sospette, come quella del costruttore Amato. Ma non poteva Di Pisa impugnare le ordinanze «sospette»? Non bisogna essere addetti ai lavori per percepire la faziosità e l'inconsistenza di simile montatura, il cui unico effetto, peraltro gravissimo, è la perdita di prestigio dei giudici di Palermo tirati in ballo a sproposito in un vicenda nata dalla scorretta operazione delle lettere anonime e delle impronte digitali.

Cosa farà il Consiglio superiore della magistratura? Inizierà procedimenti contro Ayala, Giovanni Falcone, Carmelo Conti, Vito Amari e Piero Falcone, che nel frattempo sono impegnati ad ultimare processi importanti? È un'evenienza da scongiurare, tanto più che il ministro Vassalli, titolare dell'azione disciplinare, ha saggiamente escluso l'inizio di procedimenti contro i magistrati accusati da Di Pisa, facendo in tal modo fallire il tentativo di coinvolgere il Ministero nel disegno di innescare una pericolosa spirale di trasferimenti a catena.

Come è possibile porre sullo stesso piano l'autore di accuse deliranti e i giudici che ne sono vittime incolpevoli, sospettati di essere autori di una congiura inesistente? Forse sarebbe stato il caso di impedire a Di Pisa attacchi sulla vita privata dei colleghi, o su fatti privi di prova, per riportarlo nei limiti dell'oggetto dell'indagine conoscitiva;

che la verità è che lo stillicidio degli anonimi, all'origine delle varie inchieste davanti al Consiglio superiore della magistratura, continua a mietere vittime provocando una grave crisi nella magistratura italiana. A giudici in preda a forme di delirio persecutorio si è dato uno spazio eccessivo, con il risultato di incoraggiare la strategia della calunnia

delegittimatrice, con insinuazioni e sospetti irrilevanti sul piano disciplinare ma tali da ledere il prestigio di molti giudici trascinati sotto la spada di Damocle dell'articolo 2 della legge sulle guarentigie, che prevede il trasferimento del magistrato per la perdita, anche incolpevole, del prestigio. Misura che appare sempre più discutibile e pericolosa per l'uso improprio che se ne può fare a seguito di strumentali campagne scandalistiche, con la messa in pericolo del principio della inamovibilità della magistratura, stabilita dalla Costituzione a garanzia dei cittadini e non nell'interesse dei giudici,

l'interrogante chiede di sapere se e quali iniziative si intenda assumere nei confronti del giudice Di Pisa sul piano disciplinare.

(4-03883)

POLLICE. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Per sapere:

se corrisponda al vero che nei sottoscala della Corte di cassazione giacciono 200 *personal computer* IBM che da ben due anni sono in attesa di una delibera di destinazione;

qualora la notizia fosse vera, quanti soldi siano costati, chi li abbia ordinati e chi ne abbia la custodia, perchè non si riesca ad assegnarli e se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire immediatamente per mettere fine a questa grottesca vicenda.

(4-03884)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

3-00942, dei senatori Giacchè ed altri, in ordine alle recenti iniziative adottate da Stati Uniti ed Unione Sovietica sul problema delle eliminazioni delle armi chimiche;

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-00934, dei senatori Favilla ed altri, sulle direttive del Ministro delle finanze in ordine all'entrata in funzione del nuovo servizio centrale della riscossione dei tributi;

3-00943, dei senatori Galeotti e Tedesco Tatò, in merito all'opportunità di rifinanziare la legge n. 67 del 1988 al fine di incrementare le disponibilità per la concessione di mutui ai comuni da parte della Cassa depositi e prestiti;

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-00944, dei senatori Galeotti ed altri, in merito alle ragioni che hanno determinato la decisione del riassetto del gruppo Fondiaria;

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-00941, del senatore Perugini, sui criteri di inquadramento del personale degli ex enti mutualistici con meno di sessantamila assistiti.

